Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 10 aprile 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 99 DEL 10 APRILE 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19: **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 21 febbraio 1980. — **Honeywell Information Systems Italia, società per azioni (ex Olivetti Bull), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 febbraio 1980. — **Società italiana per il gas per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 19 marzo 1980. — **Cementeria di Monselice, società per azioni, in Bergamo:** Estrazione di obbligazioni. — **Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1980. — **Farmitalia Carlo Erba, società per azioni, in Milano:** 15ª estrazione di obbligazioni rimborsabili dal 1° giugno 1980. — **Farmitalia Carlo Erba, società per azioni, in Milano:** 19ª estrazione di obbligazioni rimborsabili dal 1° giugno 1980. — **Sebastiano Bocciardo & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 6 marzo 1980. — **Monte Pora, società per azioni, in Castione della Presolana:** Estrazione di obbligazioni rimborsabili dal 30 giugno 1980. — **Saccarta, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 marzo 1980. — **Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo:** Errata-corrige.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 5 % serie speciale « Città di Milano »: 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale « A.N.A.S. »; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 % serie speciale « A.N.A.S. »; 7 % serie ordinaria ventennale; 7 % serie ordinaria trentennale; 8 % serie ordinaria trentennale; 9 % serie ordinaria trentennale; 10 % serie ordinaria ventennale; 10 % serie ordinaria trentennale; 12 % serie ordinaria quindicennale, effettuate il 1° aprile 1980.

(3407)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 30 *luglio* 1979
registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1980
registro n. 4, *foglio n.* 375

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIE D'ARGENTO

CRISAFULLI Carmelo, nato a Geraci Siculo (Palermo) il 19 agosto 1953, brigadiere dei carabinieri della legione carabinieri di Milano. — Addetto a reparto operativo di importante capoluogo, in occasione di complessa operazione diretta alla cattura di pregiudicati aderenti ad efferata organizzazione eversiva, responsabili di numerosi attentati terroristici, affrontava audacemente pericoloso latitante venendo fatto segno a proditoria azione di fuoco da distanza ravvicinata. Benché raggiunto da tre proiettili e gravemente ferito, trovava la forza di rispondere con la propria pistola, colpendo a sua volta il malvivente che poteva così essere tratto in arresto poco dopo dagli altri militari partecipanti alla stessa operazione. — Milano, 1° ottobre 1978.

GUGLIELMINI Nicolò, nato a Palermo il 25 giugno 1947, carabiniere della legione carabinieri di Milano. — Durante servizio perlustrativo automontato con pari grado notava, nei pressi di obiettivo sensibile, tre individui in atteggiamento sospetto che, vistisi scoperti, si davano a precipitosa fuga. Postosi coraggiosamente al loro inseguimento reagiva prontamente con la pistola in dotazione alla proditoria azione di fuoco cui era fatto segno e, accortosi che il collega era rimasto seriamente ferito, con eccezionale spirito di cameratismo si lanciava completamente allo scoperto per prestargli soccorso. Ferito a sua volta in modo grave, trascinava il commilitone in zona defilata da dove, attingendo alle sue residue forze, riusciva ad imbracciare il proprio moschetto automatico e ad esplodere una raffica, ferendo mortalmente un malvivente. L'operazione si concludeva con l'arresto dei complici ed il recupero di varie armi e munizioni da parte di altri militari nel frattempo intervenuti. — Bareggia di Macherio (Milano), 2 dicembre 1978.

GUIDA Angelo, nato a Carinaro (Caserta) il 31 dicembre 1957, carabiniere della legione carabinieri di Milano. — Durante servizio perlustrativo automontato con pari grado notava, nei pressi di obiettivo sensibile, tre individui in atteggiamento sospetto che, vistisi scoperti, si davano a precipitosa fuga. Postosi coraggiosamente al loro inseguimento, giungeva a breve distanza da uno di essi — che si era improvvisamente fermato per far fuoco contro il commilitone — impegnandolo in violento conflitto a fuoco. Rimasto gravemente ferito, soccorso e posto al riparo dal collega, anch'egli frattanto colpito, dando prova di altissimo senso del dovere ed eccezionale spirito di sacrificio riusciva a trascinarsi sino all'automezzo di servizio e ad informare via radio il proprio comando. L'operazione si concludeva con l'arresto dei complici ed il recupero di varie armi e munizioni da parte di altri militari nel frattempo intervenuti. — Bareggia di Macherio (Milano), 2 dicembre 1978.

MEDAGLIA DI BRONZO

VENTO Giuseppe, nato a Castelvetrano (Trapani) il 5 aprile 1929, maresciallo d'all. capo dei carabinieri della legione carabinieri di Napoli. — Comandante di stazione distaccata, in licenza ordinaria e a diporto in abito civile, avuta notizia di rapina in corso all'interno di ufficio postale della sede, non esitava a portarsi in luogo e, da solo, affrontava con ardimento — pistola alla mano — tre malfattori armati, intimando loro la resa. Fatto segno a proditoria azione di fuoco, replicava senza esitazione con la propria arma, colpendo uno dei rapinatori — che catturava — e costringendo gli altri alla fuga. — San Paolo Belsito (Napoli), 11 gennaio 1979.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 *novembre* 1979
registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
registro n. 4, *foglio n.* 304

E' conferita la CROCE AL VALOR MILITARE in favore del soldato del 1° reggimento alpini PREVE Giuseppe, nato a Villanova Mondovì (Cuneo) il 25 giugno 1920, con la seguente motivazione:

Alpino d'animo saldo, durante la permanenza in linea sul Don si distingueva per coraggio e incuranza del pericolo. Nel corso di una giornata di sanguinosa lotta contro preponderanti forze nemiche si batteva con tenacia e valore, contribuendo validamente ad impedire il sopravvento dell'avversario. Nel successivo tormentoso ripiegamento, in condizioni ambientali particolarmente avverse, era sempre tra i primi nel tenere testa agli improvvisi attacchi di elementi partigiani che tentavano di scompaginare la sua colonna. Bell'esempio di profondo attaccamento al dovere e di elevato spirito di sacrificio. — Fronte russo, settembre 1942-gennaio 1943.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 *novembre* 1979
registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
registro n. 4, *foglio n.* 303

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO
« Alla memoria »

GURRIERI Giuseppe, nato a Monghidoro (Bologna) il 15 febbraio 1929, appuntato dei carabinieri della legione carabinieri di Brescia. — Casualmente presente, in uniforme, insieme col figlioletto, all'irruzione in ambulatorio medico di due appartenenti a pericolosa organizzazione eversiva mascherati ed armati di pistola con l'intento di perpetrarvi azione terroristica, valutato prontamente il pericolo che sarebbe derivato alle altre persone presenti qualora avesse fatto uso dell'arma in dotazione, ma profondamente consapevole del dovere impostogli dalla sua qualità di carabiniere, si lanciava con cosciente sprezzo del pericolo contro uno dei malviventi, impegnandolo in violenta colluttazione nel tentativo di disarmarlo. Ferito a morte da tre colpi di pistola proditoriamente esplosi dal delinquente, cercava solo allora di estrarre la propria arma dalla fondina in un estremo tentativo di reazione, ma venutegli meno le forze, si accasciava al suolo privo di vita. Il suo eroico comportamento costringeva alla fuga i due terroristi che venivano successivamente identificati ed arrestati. Fulgido esempio di cosciente sprezzo del pericolo, di attaccamento al dovere e di fedeltà all'onore militare. — Bergamo, 13 marzo 1979.

MEDAGLIE DI BRONZO

DE SANTIS Umberto, nato a Bassano Romano (Viterbo) l'11 febbraio 1949, brigadiere dei carabinieri della legione carabinieri di Napoli. — Capo equipaggio di nucleo radiomobile, accorso durante servizio di pattugliamento presso agenzia di istituto di credito, ove era in atto una rapina, fatto segno a proditoria azione di fuoco da parte di tre malfattori che sostavano su automezzo a protezione di due complici in azione nell'edificio, con pronta determinazione e sereno sprezzo del pericolo reagiva con l'arma in dotazione riuscendo — assieme al militare conduttore — a colpirne uno mortalmente, a ferirne ed arrestarne un altro ed a determinare la fuga del terzo correo. All'arrivo dei rinforzi, concorreva poi validamente alla cattura degli altri due rapinatori che, nel frattempo, si erano asserragliati nella banca tenendo in ostaggio impiegati e clienti. — Ercolano (Napoli), 29 gennaio 1979.

MANZI Catello, nato a Pompei (Napoli) il 7 luglio 1952, carabiniere della legione carabinieri di Napoli. — Conduttore di autoradio di nucleo radiomobile, accorso durante servizio di pattugliamento presso agenzia di istituto di credito, ove era in atto una rapina, fatto segno a proditoria azione di fuoco da parte di tre malfattori che sostavano su automezzo a protezione di due complici in azione nell'edificio, con pronta determinazione e sereno sprezzo del pericolo reagiva con l'arma in dotazione riuscendo — assieme al capo equipaggio — a colpirne uno mortalmente, a ferirne ed arrestare un altro e a determinare la fuga del terzo correo. All'arrivo di rinforzi, concorreva poi validamente alla cattura degli altri due rapinatori che, nel frattempo, si erano asserragliati nella banca tenendo in ostaggio impiegati e clienti. — Ercolano (Napoli), 29 gennaio 1979.

(2814)

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 114ª seduta pubblica per lunedì 14 aprile 1980, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Governo.

(3625)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1980.

Sostituzione del vice commissario dell'ente autonomo « Esposizione universale di Roma ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 dicembre 1936, n. 2174, sulla « Esposizione universale di Roma » e le successive modifiche alla legge stessa;

Visto il regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022, che reca norme per l'esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto luogotenenziale 26 novembre 1944 con cui venne sciolta l'amministrazione ordinaria e nominato un commissario straordinario dell'ente, coadiuvato da un vice commissario;

Ritenuta l'opportunità di far luogo alla sostituzione del vice commissario;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'avv. Sergio Smedile è nominato, con effetto dalla data del 1° aprile 1980, vice commissario dell'ente autonomo « Esposizione universale di Roma », in sostituzione del dott. Remo Orseri, il quale cessa dalla carica dalla stessa data.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1980
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 6

(3540)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.

Sostituzione di un componente del comitato di gestione di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della predetta legge;

Vista la comunicazione del 16 novembre 1978, con la quale è stato designato il nuovo rappresentante della Sicilia in sostituzione del dott. Giovanni Epifanio;

Decreta:

Il dott. Giorgio Surdi, e in sua sostituzione il dottor Vincenzo Leone, partecipa in qualità di rappresentante della regione, alle sedute del comitato per la gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio, per l'esame delle domande di concessione dei contributi in conto interessi relative alla regione predetta ed in sostituzione del dott. Giovanni Epifanio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Ministro: PRODI

(3245)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1979.

Sostituzione di un componente del comitato di gestione di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato di gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Visto il proprio decreto 4 ottobre 1976, con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Ignazio Vincenzo Senese veniva chiamato a far parte del citato comitato, quale delegato del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Vista la comunicazione in data 29 ottobre 1979, con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha designato il Sottosegretario di Stato sen. dott. Francesco Carmelo Salerno quale proprio delegato in sostituzione del sen. Ignazio Vincenzo Senese;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato sen. Francesco Carmelo Salerno è nominato componente del comitato di gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, in sostituzione del sen. Ignazio Vincenzo Senese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(3246)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1979.

Sostituzione del segretario del comitato di gestione di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato di gestione del fondo previsto dall'art. 6 della predetta legge;

Considerato che con tale decreto le funzioni di segretario del comitato suddetto sono state affidate al direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali;

Considerato altresì che il dott. Fernando Cantile, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, in data 1° marzo 1979 è stato collocato a riposo;

Visto il proprio decreto in data 8 marzo 1979, con il quale, dovendo necessariamente provvedere alla nomina del nuovo segretario del menzionato comitato, l'incarico è stato affidato al dott. Carlo Gradi, direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il proprio decreto del 2 maggio 1979, con il quale il dott. Giovanni Nasi è nominato direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali;

Ritenuta l'opportunità che le funzioni di segretario del più volte citato comitato siano svolte dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali;

Decreta:

Il dott. Giovanni Nasi è designato a svolgere le funzioni di segretario del comitato di gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(3248)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1979.

Sostituzione del presidente del comitato di gestione di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato di gestione previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Visto il proprio decreto 25 maggio 1978, con il quale il Sottosegretario di Stato on. Gianfranco Aliverti è stato delegato presidente del citato comitato;

Considerato che l'on. Gianfranco Aliverti è cessato dall'incarico di Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato on. Ferdinando Russo è delegato a svolgere le funzioni di presidente del comitato di gestione previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, in sostituzione dell'on. Gianfranco Aliverti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(3247)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Multimotors System italiana, stabilimento di Storo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 20 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Multimotors System italiana, stabilimento di Storo (Trento);

Visti i decreti ministeriali 23 giugno 1977, 16 gennaio 1978 e 16 agosto 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Multimotors System italiana, stabilimento di Storo (Trento), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(3348)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1979.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Libertà Arredo L.B.A. S.n.c. di Alderotti & C., in Vinci.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 19 ottobre 1978, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Libertà Arredo di Vinci (Firenze);
Considerato che la esatta ragione sociale dell'azienda è Libertà Arredo L.B.A. S.n.c. di Alderotti & C., in Vinci (Firenze);
Ritenuta la necessità di modificare il succitato provvedimento;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Libertà Arredo L.B.A. S.n.c. di Alderotti & C. di Vinci (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 novembre 1975, è sostitutivo del decreto interministeriale 19 ottobre 1978 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(3382)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.S.R. - Telemanipolatori sostanze radioattive, in Castel Bolognese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. T.S.R. - Telemanipolatori sostanze radioattive di Castel Bolognese (Ravenna);
Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1979 e 27 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 dicembre 1978 al 2 settembre 1979;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.S.R. - Telemanipolatori sostanze radioattive di Castel Bolognese (Ravenna), è prolungata al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3343)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;
Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli;
Visti i decreti ministeriali 7 agosto 1978, 17 agosto 1978, 2 gennaio 1979, 3 gennaio 1979, 5 aprile 1979, 6 aprile 1979, 1° settembre 1979 e 25 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione

salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli, è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3356)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3M Italia, con sede e stabilimento in S. Marco Evangelista.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. 3M Italia, con sede e stabilimento in S. Marco Evengelista (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1978, 10 maggio 1979 e 11 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1978 al 29 aprile 1979;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3M Italia, con sede e stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta), è prolungata al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3360)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Degremont Italia S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una « vite di Archimede » per la sollevazione dell'acqua, di origine e provenienza Olanda, la ditta Degremont Italia S.p.a. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 118.500 di cui al mod. *B*-Import n. 5101859 rilasciato dal Credit Commercial de France di Milano in data 30 gennaio 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti l'operazione predetta sono state accertate dalla dogana di Bologna tra il 18 ed il 22 novembre 1976, con un ritardo, quindi, di giorni duecentotrentatre e duecentotrentasette rispetto alla scadenza della domiciliata in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 983908 del 20 marzo 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale ritardo emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il ritardo con motivazioni di carattere organizzativo, in quanto i lavori relativi al forno inceneritore, sede del macchinario in questione, non erano stati ultimati in tempo utile dal comune di Bologna, circostanza questa, peraltro, contestata dal comune stesso come risultante dalla documentazione trasmessa dalla ditta medesima;

Considerato pertanto che le motivazioni addotte dall'interessata con istanza del 21 marzo 1977 non possono essere ritenute idonee ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126/1952, la imputabilità del ritardo alla ditta medesima, perchè aventi caratteristiche meramente aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Degremont Italia S.p.a., mediante fidejussione del Credit Commercial de France di Milano, nella misura del 5 % di F.F. 118.500 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(2625)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Otello Mantovani, in Verona.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di frumento, di origine e provenienza Canada, la ditta Otello Mantovani di Verona, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 1.226.028,85 di cui al modello *B*-Import n. 6479772 rilasciato dal Credito italiano di Verona in data 14 novembre 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti l'operazione predetta sono state accertate dalla dogana di Venezia quanto a merce per $ USA 298.595,30 entro i termini, mentre per il residuo pari a $ USA 914.812,48, considerato un calo peso di $ USA 12.621,07 tra il 19 gennaio ed il 23 ottobre 1978 con un ritardo, quindi, oscillante tra i cinque ed i duecentottantadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 900207 del 22 maggio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il tardivo perfezionamento dell'operazione per circostanze soprattutto di natura economica o commerciale. L'operatore, infatti, sostiene in primo luogo che il termine di validità dell'impegno viene in gran parte assorbito dal lungo periodo di tempo intercorrente tra l'effettivo arrivo e sbarco via mare della merce in Italia ed il contestuale bonifico all'estero e che, secondariamente, la necessità di importare partite di cereali in quantità tali da utilizzare l'intera capacità di trasporto della nave, con un esborso notevole quindi a favore della C.E.E., contrasta con la realtà del mercato interno il quale, a causa delle modeste dimensioni delle aziende molitorie italiane, richiede una commercializzazione frazionata;

Considerato che tali fatti, peraltro ampiamente prevedibili, non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 16 gennaio 1979 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Otello Mantovani, mediante fidejussione del Credito italiano di Verona, nella misura del 5 % di $ USA 914.812,48 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(2623)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fattori e Montani S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero,

e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 15 autovetture per fuori strada, di origine e provenienza Giappone, la Fattori e Montani S.p.a. di Roma ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 21.102.600 di cui al modello *B*-Import n. 5749214, rilasciato dalla sede di Roma della Banca commerciale italiana in data 22 luglio 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni di importazione sono state accettate dalla dogana, limitatamente a Yen 12.396.600 nei termini, mentre per Yen 1.451.000 con un ritardo di giorni sessantaquattro rispetto alla scadenza dell'impegno; per quanto infine riguarda autovetture per il valore di Yen 7.255.000 è stata effetuata una rivendita in transito allo Yemen ed il relativo corrispettivo per $ 44.650 introitato il 29 novembre 1976 con un ritardo di giorni sessantotto;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 700424 del 14 febbraio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame si rileva che il ritardato perfezionamento dell'importazione per Yen 1.451.000 è conseguenza del grave danneggiamento subito da una autovettura che ha comportato per l'operatore la necessità di completare, prima dello sdoganamento, le pratiche con la compagnia di assicurazione; che la rivendita in transito di autovetture per Yen 7.255.000 si è realizzata in tempi più lunghi del previsto e che la ditta ritiene opportuno detenere allo stato estero parte dei veicoli per averne l'immediata disponibilità in caso di vendita;

Considerato che le motivazioni addotte a giustificazione del primo ritardo possono essere considerate, ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge n. 1126, esimenti, mentre non sono tali quelle relative alla rivendita in transito perchè di carattere meramente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fattori e Montani S.p.a. di Roma, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana, sede di Roma, nella misura del 5 % di Yen 7.255.000, parte del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(2624)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Beker mediterranea S.p.a., in Brindisi.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un sistema di cantina continua (Den Package), di origine e provenienza Francia, la ditta Beker mediterranea S.p.a. di Brindisi, ha effettuato un pagamento (come quota anticipata 25 %) di Fr.Fr. 560.950 di cui al mod. *B*-Import n. 4313470 rilasciato dalla First National Bank di Chicago in data 13 gennaio 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione concernente l'operazione predetta non ha mai avuto luogo in seguito alla risoluzione del contratto da parte della ditta italiana, in quanto per la serie di circostanze sotto evidenziate il perfezionamento dell'operazione non appariva più economicamente conveniente, ma che, comunque, a seguito dell'intervento della casa madre statunitense (Beker International Co.) la società italiana ha ottenuto il rimborso — a giugno dello scorso anno — dell'anticipo a suo tempo erogato a favore della controparte estera;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. V/901/25262 del 21 febbraio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la società italiana ha inteso giustificare il mancato buon fine dell'operazione imputandolo all'imprevisto peggioramento del rapporto di cambio della lira italiana rispetto al franco francese (passato da poco più di Lit. 130 per Fr.Fr. a Lit. 170) nel periodo intercorso fra la data dell'ordine e la data in cui l'impianto sarebbe stato consegnato; inoltre avrebbe contribuito ad annullare l'ordine il diniego del promesso finanziamento da parte della « Beker International Co. » di Greenwich (USA), casa madre della società italiana, motivato dalla in-

certa situazione economica venutasi a creare in Italia durante il primo trimestre del 1976, nonché il ritardo della concessione di un finanziamento da parte della Cassa del Mezzogiorno;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, con istanza del 22 dicembre 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità del mancato buon fine dell'importazione alla ditta medesima, in quanto pur essendo già salito in data 13 aprile 1976, il rapporto di cambio lira-franco francese, la Beker mediterranea si è accordata con la controparte estera per far apportare delle modifiche al sistema di controllo elettronico dell'impianto in parola, dichiarandosi disposta ad accollarsi il maggior costo che sarebbe derivato dalla realizzazione delle modifiche stesse;

Considerato inoltre che la Beker italiana non ha fornito alcuna documentazione attestante l'esistenza di un finanziamento in corso di approvazione da parte della Cassa del Mezzogiorno, né, parimenti, dai documenti esibiti è dato desumere che l'importazione del sistema di cantina fosse altresì subordinata all'ottenimento del finanziamento da parte della Beker americana;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Beker mediterranea S.p.a. di Brindisi, mediante fidejussione della First National Bank di Chicago, nella misura del 5 % di Fr.Fr. 560.950 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(2622)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Società per la filatura dei cascami di seta S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di cascami di seta, di origine e provenienza Turchia, la ditta Società per la filatura di cascami di seta di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di $ 10.651,95 di cui al mod. *B*-Import n. 3993105 rilasciato dal Credito varesino in data 1° luglio 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Pavia il 21 dicembre 1974 con un ritardo, quindi, di mesi cinque rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490800 del 16 dicembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che le motivazioni addotte dall'interessata sono di carattere strettamente commerciale, in quanto riferite esclusivamente al gravame finanziario conseguente all'obbligo del deposito previo di cui al decreto Mincomes del 2 maggio 1974, già in vigore all'atto del regolamento anticipato di cui trattasi e quindi a conoscenza della ditta;

Considerato che tali fatti non possono, neppure come motivato dalla Banca, per l'interessata, con istanza del 12 dicembre 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Società per la filatura dei cascami di seta, mediante fidejussione del Credito varesino di Milano, misura del 5 % di $ 10.651,95 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(2626)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Filippo Conrieri & C. S.p.a., in Leumann.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di olio di semi di origine e provenienza Svizzera, la ditta Conrieri Filippo & C. S.p.a. di Leumann (Torino) ha effettuato un pagamento anticipato di franchi svizzeri 296.980, a carico della gestione valutaria italiana il 3 marzo 1978 in utilizzo di apercredito;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la merce in questione è stata rivenduta in transito alla « Verolag » di Losanna;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 813386 del 6 dicembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il mancato perfezionamento dell'operazione con il fatto che la ditta « Verolag » di Losanna, a seguito di controversie sorte tra le parti circa la qualità della merce, non avrebbe riconosciuto alcun debito nei confronti della medesima ditta italiana;

Considerato che tali fatti, così come motivati per conto della ditta interessata dalla Banca d'America e d'Italia, filiale di Torino, con istanza del 30 agosto 1978, non risultano in alcun modo documentati e quindi non possono essere ritenuti idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1126/1952, l'imputabilità del mancato perfezionamento dell'operazione alla ditta medesima;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conrieri Filippo & C. S.p.a., mediante fidejussione della Banca d'America e d'Italia, filiale di Torino, nella misura del 5 % di Fr.Sv. 296.980 di cui al pagamento anticipato sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(2627)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Carraro Nautimotor, in Venezia.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di motori marini, di origine e provenienza USA, la ditta Carraro Nautimotor di Venezia ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 29.790 di cui al mod. *B*-Import n. 7357554 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Venezia in data 16 giugno 1978;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni di importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Venezia quanto a merce per $ 10.042, entro i termini, mentre per il residuo, pari a $ 19.748, il 7 novembre 1978, con un ritardo, quindi, di circa tre mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 881717 del 6 novembre 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame si rileva che la ditta motiva il ritardato sdoganamento di parte dei motori con il fatto che, non avendo potuto procedere tempestivamente alla vendita degli stessi e non disponendo di magazzini per il deposito dei materiali sufficientemente capienti, ha ritenuto opportuno rinviarne la nazionalizzazione;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione addotta dalla Banca agente per conto dell'interessata con istanza del 19 dicembre 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di carattere meramente commerciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Carraro Nautimotor di Venezia mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Venezia, limitatamente alla misura del 5% di $ 19.748 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(2628)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gasterbiol », nella confezione 40 cachets e la categoria flacone × g 200 di sospensione sciropposa, della ditta Officina farmaceutica Tiberina, in Roma. (Decreto di revoca n. 5969/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 23 settembre 1953 e 5 giugno 1964, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 8193 e 8193/*A* la specialità medicinale denominata « Gasterbiol », nella confezione 40 cachets e la categoria flacone × g 200 di sospensione sciropposa, a nome della ditta Officina farmaceutica Tiberina, con sede in Roma, via Oslavia, 34 - codice fiscale n. 00422550582, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche come contestato alla ditta interessata il 23 dicembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi dello Stato, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Gasterbiol », nella confezione 40 cachets e la categoria flacone × g 200 di sospensione sciropposa, registrata rispettivamente ai numeri 8139 e 8139/*A* in data 23 settembre 1953 e 5 giugno 1964 a nome della ditta Officina farmaceutica Tiberina, con sede in Roma, via Oslavia, 34 - codice fiscale numero 00422550582.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2973)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Eu-Medical » sciroppo, nella confezione flacone g 200 e della relativa categoria pastiglie nella confezione 20 pastiglie, della ditta Laboratori chimici Farcos S.r.l., in Modena. (Decreto di revoca n. 5968/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 13 luglio 1960 e 5 dicembre 1962, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 3141 e 3141/*A* la specialità medicinale denominata « Eu-Medical » sciroppo, nella confezione flacone × g 200, e la relativa categoria pastiglie, nella confezione 20 pastiglie a nome della ditta Laboratori chimici Farcos S.r.l., con sede in Modena, via Berengario, 1, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta La.Chi.Mo., con sede in Modena, via Berengario, 1;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in quanto contenente prodotti arsenicali usati come tonici e ricostituenti, come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 15 aprile 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 dicembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Eu-Medical » sciroppo, nella confezione flacone × g 200 e della relativa categoria pastiglie, nella confezione 20 pastiglie, registrate rispettivamente ai numeri 3141 e 3141/*A*, in data 13 luglio 1960 e 5 dicembre 1962, a nome della ditta Laboratori chimici Farcos S.r.l., con sede in Modena, via Berengario, 1.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2974)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1980.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Roma per l'anno 1980.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Roma;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Roma approvato con decreto ministeriale 22 aprile 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, formulata con deliberazione n. 788 del 18 dicembre 1979;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Roma per l'anno 1980 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Giannoni dott. Mario;
2) Minerva dott. Gaetano;
3) Carli per. ind. Gastone;
4) Balducci Giovanangelo;
5) Agostinelli Nello;
6) Bondolfi Maurizio;
7) Bondì Maurizio.

Membri supplenti:

1) De Pretis Alessandro;
2) Letta Adolfo;
3) Serafini Giancarlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(2621)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Dukcevich S.p.a., in Trieste.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un impianto di raffreddamento « Wurstel » completo di accessori del valore complessivo di $ USA 34.979,90, di origine e provenienza USA, la ditta Dukcevich S.p.a. di Trieste ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 29.388,10 di cui al mod. *B*-Import n. 4741948 rilasciato dall'Istituto bancario italiano di Trieste in data 16 settembre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste limitatamente al valore degli accessori pari a $ USA 981,90 il 6 novembre 1974 con un ritardo, quindi, di ventuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, mentre l'impianto di raffreddamento per il residuo importo di $ USA 33.998, non è stato più importato, bensì rivenduto in transito alla « Daniele Prosciutto Inc. » di Pascoag (USA) con fattura del 16 febbraio 1977, al prezzo di $ USA 29.800, il cui introito, è avvenuto il 6 luglio 1977 con circa tre anni di ritardo rispetto alla scadenza dell'impegno di cui sopra;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 861959 del 19 marzo 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare la mancata importazione nei termini, la trasformazione in transito ed il tardivo introito adducendo imprecisate difficoltà, peraltro non documentate, a reperire un acquirente dell'impianto;

Considerato che tali fatti non possono, neppure come motivati dalla Banca, per conto della ditta interessata, con istanza del 18 agosto 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Dukcevich S.p.a. di Trieste, mediante fidejussione dell'Istituto bancario italiano di Trieste, nella misura del 5 % di $ USA 29.388,10 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(2631)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta AEG Telefunken, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di elettrodomestici, di origine e provenienza Repubblica federale tedesca, la AEG Telefunken di Milano ha affettuato un pagamento anticipato di Lit. 963.800.000 di cui al modello *B*-Import n. 2869074 rilasciato dal Credito commerciale di Milano il 23 ottobre 1972;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione è stata accettata dalla dogana, limitatamente a merce per Lit. 930.881.502, nei termini valutari previsti, mentre la rimanente è stata nazionalizzata tra il 6 febbraio ed il 9 marzo 1972, con ritardi quindi oscillanti tra i sedici ed i cinquantatre giorni, rispetto alla scadenza dell'impegno valutario;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 491238 del 29 marzo 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che l'operatore ha inteso giustificare il ritardo nel completamento dell'operazione con il fatto che la merce residuale del valore di Lit. 32.918.498 è stata venduta allo stato estero ad altra ditta italiana e conseguentemente veniva provveduto alla nazionalizzazione all'atto della vendita medesima;

Considerato che tale motivazione non può essere considerata idonea ad escludere, ai sensi della legge numero 1126/1952, art. 5, l'imputabilità del ritardo alla ditta, trattandosi di giustificazioni meramente commerciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta AEG Telefunken, Milano, mediante fidejussione del Credito commerciale di Milano, nella misura del 5% di Lit. 32.918.498, quota parte del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(2633)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salonpas italiana S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una fornitura di prodotti farmaceutici, di origine e provenienza Giappone, la Salonpas italiana, via A. Fabretti, 5, Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di dollari USA 210.498,83 di cui al mod. *B*-Import n. 5252884 del 30 luglio 1975 rilasciato dalla Banca nazionale dell'agricoltura, filiale di Roma;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952,

n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente il regolamento anticipato di cui sopra, è stata accettata dalla dogana di Roma, limitatamente a merce per un valore di 45.000 dollari USA in data 19 novembre 1975, con un ritardo di ottanta giorni rispetto alla scadenza dei termini valutari, mentre la rimanente pari a $ USA 165.498,83, pur giacendo in deposito doganale, non risulta importata alla data dell'11 gennaio 1979;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 706809 dell'11 gennaio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che l'operatore non giustifica la importazione ritardata di prodotti per 45.000 dollari mentre, per quanto attiene alla rimanente merce ancora giacente in dogana allo stato estero non può essere ritenuta valida la motivazione, perchè contraria alle norme, che la merce in deposito doganale deve essere considerata nazionalizzata ad ogni effetto;

Considerato che tali fatti non possono, neppure come motivati per conto della ditta interessata dalla banca fidejubente, con istanza del 28 settembre 1977, essere considerati idonei ad escludere ai sensi dell'art. 5 della menzionata legge n. 1126/1952, l'imputabilità alla ditta della ritardata e della mancata importazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salonpas italiana di Roma, mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura, nella misura del 5 % di $ USA 210.498,83 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(2635)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Alfa Romeo, in Pomigliano d'Arco.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di parti di motori di aereo di origine e provenienza U.S.A. la ditta Alfa Romeo S.p.a. di Pomigliano d'Arco ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 24.490 di cui al modello *B*-Import n. 5336113 rilasciato dall'Istituto bancario italiano, Napoli, in data 12 aprile 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Napoli il 2 luglio 1976, per merce pari a $ 3.950, ed il 7 settembre 1976, per merce pari a dollari 20.540, con un ritardo, quindi, di giorni ventuno e ottantotto rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 493622 del 24 aprile 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardato sdoganamento della prima tranche di materiale è stato determinato da problemi relativi alla spedizione della merce di cui non è da far carico all'operatore, mentre per la rimanente la nazionalizzazione è stata posticipata per il concomitante periodo di chiusura degli stabilimenti per ferie;

Considerato che tali ultimi fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 28 giugno 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto di natura prettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Alfa Romeo S.p.a., mediante fidejussione dell'Istituto bancario italiano, Napoli, nella misura del 5 % di $ USA 20.540 quota parte mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(2629)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gruppo ceramiche «La President» S.p.a., in Maniago.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un impianto per la produzione di ceramiche per l'edilizia del valore iniziale di franchi svizzeri 23.500.000, di origine e provenienza Svizzera, la ditta Gruppo ceramiche «La President» S.p.a. ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 334.000.000 di cui al mod. *B*-Import n. 1565927 rilasciato dalla Banca nazionale del lavoro di Pordenone in data 23 marzo 1971;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione concernente l'operazione predetta non risulta perfezionata; alla data di trasmissione a questo Ministero degli atti istruttori da parte dell'Ufficio italiano dei cambi;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare «Scambi con l'estero», cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 902/02066 del 23 novembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana veniva autorizzata da questo Ministero ad effettuare l'operazione in parola (poiché si superavano i termini di iniziativa bancaria) con nota n. V/473146 del 21 settembre 1970 e successive proroghe al 31 dicembre 1976; l'ulteriore richiesta di proroga fino al 31 dicembre 1978 veniva invece respinta da questo Ministero (V/458887 del 5 ottobre 1977) sulla base anche del rapporto informativo dell'UIC nel quale si ravvisava la possibilità di violazione della vigente normativa valutaria;

Considerato che tali fatti non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità del mancato buon fine della importazione alla ditta medesima, in quanto quest'ultima non ha prodotto (neppure su esplicita richiesta) alcuna documentazione atta a giustificare tale mancato perfezionamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gruppo ceramiche «La President» S.p.a., mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Pordenone, di Lit. 334.000.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(2630)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Montefibre S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di cellulosa di origine e provenienza Canada la ditta Montefibre S.p.a. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 385.837,22 di cui al mod. *B*-Import n. 4981396 rilasciato dal Banco Lariano di Milano in data 12 maggio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 6 aprile 1976 con un ritardo, quindi, di circa dieci mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare «Scambi con l'estero», cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 492908 del 13 aprile 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta ha inteso giustificare il tardivo perfezionamento dell'operazione con la mancanza di spazio nei propri depositi con la conseguente necessità di detenere la merce in depositi doganali allo stato estero, nazionalizzandola progressivamente secondo la necessità del proprio ciclo produttivo;

Considerato che tali fatti non possono, neppure come motivato dalla Banca, per conto dell'interessata, con istanza del 21 luglio 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura meramente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Montefibre S.p.a. di Milano mediante fidejussione del Banco Lariano di Milano nella misura del 5 % di $ USA 385.837,22 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(2634)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta P. Soffiantino & C. S.n.c., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di millecentocinquanta cartoni di whisky del valore complessivo di Lgs. 11.101,87, di origine e provenienza Gran Bretagna, la ditta P. Soffiantino & C. S.n.c. di Genova ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 7.897,50 di cui al mod. *B*-Import n. 6467671 rilasciato dal Credito italiano di Genova in data 16 giugno 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Genova limitatamente a merce per Lgs. 6.410 entro i termini, mentre per merce per complessive Lgs. 4.675,47 tra il 5 ed il 29 settembre 1977, con un ritardo, quindi, di venti-quarantaquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, riscontrando inoltre merce avariata per Lgs. 16,40;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 340035 del 23 aprile 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta ha giustificato tale ritardo con la flessione determinatasi nella richiesta del prodotto nel mercato interno, per cui aveva ritenuto di avanzare all'Ufficio italiano dei cambi domanda di proroga dei termini, istanza non accolta dall'Ufficio medesimo perchè presentata dopo la scadenza dell'impegno valutario;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 24 novembre 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura meramente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta P. Soffiantino & C. S.n.c. mediante fidejussione del Credito italiano, sede di Genova, nella misura del 5 % di Lgs. 3.319,58 quota parte del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(2632)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ICIR, con sede e stabilimento in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo svilupo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. ICIR, con sede e stabilimento in Torino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione sala-

riale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ICIR, con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1979 al 1° dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3346)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IME, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. IME di Pomezia;

Visti i decreti ministeriali 2 agosto 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 febbraio 1979 al 25 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IME di Pomezia, è prolungata al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3347)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta COMO-Napoli S.n.c., stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta COMO-Napoli S.n.c., stabilimento di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 luglio 1979 al 20 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta COMO-Napoli S.n.c., stabilimento di Napoli, è prolungata al 20 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3362)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1980.

Riconoscimento dell'efficacia di un nuovo sistema di sicurezza contro i contatti indiretti, per le insegne luminose, realizzato mediante separazione elettrica di sicurezza dei circuiti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, relativo al riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza diversi da quelli previsti dal decreto medesimo;

Visto l'art. 271 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 547, concernente tra l'altro il collegamento elettrico a terra degli apparecchi utilizzatori di bassa tensione situati in luoghi normalmente bagnati o anche molto umidi o in immediata prossimità di grandi masse metalliche, quando la tensione supera i 25 Volta per corrente alternata;

Vista la richiesta presentata dalla Fiat S.p.a. di riconoscimento di efficacia, ai sensi del citato art. 395, del-

la protezione contro i contatti indiretti, realizzata mediante separazione elettrica di sicurezza dei circuiti, delle insegne pubblicitarie luminose;

Ritenuto che con l'adozione della protezione per separazione realizzata a mezzo di un trasformatore di isolamento avente caratteristiche tecniche costruttive determinate, gli apparecchi utilizzatori presentano requisiti di sicurezza analoghi a quelli raggiungibili mediante l'adozione del sistema indicato nella disposizione dell'art. 271 sopra citato;

Considerato che le indicazioni desumibili dalle norme di buona tecnica consentono di individuare tale tipo di protezione elettrica;

Ravvisata l'opportunità di procedere al riconoscimento dell'efficacia di tale nuovo sistema di sicurezza;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Decreta:

Articolo unico

E' riconosciuta l'efficacia del sistema di sicurezza per le insegne pubblicitarie luminose alimentate in bassa tensione con una tensione alternata superiore a 25 Volta verso terra — comprese quelle situate nell'ambito aziendale — rispondente alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato *A*, in luogo di quanto previsto dall'art. 271 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO *A*

PRESCRIZIONI TECNICHE CONCERNENTI LE INSEGNE LUMINOSE ALIMENTATE A BASSA TENSIONE

1. Le prescrizioni seguenti si applicano alle insegne luminose alimentate in bassa tensione con una tensione alternata superiore a 25 Volta verso terra.

1.1. La protezione per separazione è un insieme organico ed affidabile di precauzioni e condizioni essenzialmente consistenti nell'alimentare gli apparecchi di cui al punto 1 con uno speciale trasformatore di isolamento tramite una linea elettrica separata.

1.2. In particolare l'impianto deve soddisfare alle condizioni seguenti:

1.2.1. Il trasformatore di isolamento deve essere costruito in conformità a quanto prescritto dalle norme di buona tecnica di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186.
In mancanza di specifiche norme di buona tecnica relative ai trasformatori di isolamento si osservano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 novembre 1968 sugli utensili portatili, in quanto applicabili.

1.2.2. Il tratto di linea elettrica compreso tra i morsetti secondari del trasformatore e l'insegna luminosa deve avere una estensione massima non superiore ai metri 100 e i conduttori relativi devono essere inseriti in proprie canalizzazioni distinte da quelle di altri circuiti elettrici.
La suddetta linea deve avere una resistenza di isolamento non inferiore a 1000 OHM/Volt e non deve avere alcun punto comune con altri circuiti nè alcun punto collegato intenzionalmente a terra.

1.2.3. Le masse metalliche dell'impianto interessato devono essere interconnesse tramite un conduttore di protezione, che ne assicuri l'equipotenzialità; tale conduttore deve essere adeguatamente isolato e non collegato a terra.

1.2.4. Immediatamente a valle dei morsetti secondari del trasformatore di isolamento deve essere collocata una protezione onnipolare di massima corrente in grado di intervenire, in caso di doppio guasto a massa di fasi diverse, in un tempo non superiore a quello indicato nella tabella contenuta nell'allegato al presente decreto.

1.2.5. Il trasformatore di isolamento deve alimentare una sola insegna luminosa.

2.1. L'impianto di cui alle presenti prescrizioni deve essere controllata a cura dell'installatore, prima della messa in servizio, secondo criteri stabiliti dalle norme di buona tecnica e verificato ogni due anni, ai sensi dell'art. 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Il controllo iniziale e le verifiche periodiche devono essere annotate in uno speciale libretto concernente l'impianto e conservato dal proprietario.

3.1. I trasformatori di isolamento, di serie e non di serie, debbono essere muniti di marchio di conformità, ovvero di attestato di conformità ovvero di dichiarazione di conformità di ottemperanza dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

3.2. Sull'involucro dei trasformatori di isolamento deve essere riportato in maniera indelebile e facilmente visibile:

a) la denominazione TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO;

b) il simbolo consistente in un quadrato entro altro di lato doppio avente lunghezza non inferiore a mm 5;

c) il marchio di fabbrica o il nome del costruttore;

d) la denominazione PRIMARIO e SECONDARIO apposta in corrispondenza dei morsetti relativi.

4. Caratteristiche elettriche e modifiche periodiche della linea alimentata dal trasformatore di isolamento.

4.1. La protezione onnipolare di massima corrente, inserita immediatamente a valle dei morsetti del circuito secondario, può essere anche incorporata nello stesso trasformatore e deve essere tale da intervenire in un tempo non superiore a quello indicato nella tabella seguente, quando a causa di un doppio guasto a massa, la tensione di contatto che appare sulle masse metalliche è superiore a quella indicata nella tabella stessa:

Tensione (Volta)	Tempo massimo di sopportabilità (secondi)
50	5
75	1
90	0,5
110	0,2
150	0,1
230	0,05
280	0,03

4.2. Le canalizzazioni entro le quali vengono posti i conduttori devono essere in materiale isolante; in alternativa, qualora le canalizzazioni fossero realizzate con un materiale conduttore, si devono impiegare dei cavi dotati di guaina di rivestimento in materiale isolante e privi di schermature metalliche.
Le scatole di derivazione eventualmente presenti sulla linea devono essere di materiale isolante.

4.3. Il controllo iniziale a cura dell'installatore e le verifiche periodiche devono accertare che l'impianto sia realizzato e mantenuto in modo rispondente alle caratteristiche tecniche specificate nei precedenti articoli e in particolare che:

i conduttori, esaminati visivamente, siano integri e non abbiano in alcuna parte l'isolamento deteriorato per usura meccanica e termica;

la resistenza di isolamento misurata con un misuratore di isolamento avente una tensione di prova pari a 500 Volta non sia inferiore a 1000 OHM/Volt e comunque mai inferiore a 250.000 OHM.

La misura deve essere effettuata tra i morsetti secondari del trasformatore posti in corto circuito e la massa o il conduttore equipotenziale che collega le masse metalliche.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

(3310)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Procalor, in Rovereto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 7 ottobre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali della S.p.a. Procalor di Rovereto (Trento), con effetto dal 1° agosto 1977;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali della S.p.a. Procalor di Rovereto (Trento), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3363)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Maraldi, stabilimenti di Ancona, Ravenna e Bertinoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mario Maraldi, stabilimenti di Ancona, Ravenna e Bertinoro;

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 7 settembre 1979 e 3 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competenti;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Maraldi, stabilimenti di Ancona, Ravenna e Bertinoro, è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3385)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Porto Marghera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre per l'unità di Porto Marghera (Venezia);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 1° agosto 1978, 22 novembre 1978, 27 gennaio 1979, 24 aprile 1979, 10 agosto 1979 e 27 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi e lavoranti ad orario ridotto dal 16 maggio 1977 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Porto Marghera (Venezia), è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3361)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vetraria De Luca, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.n.c. Vetraria F.lli De Luca di Arzano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978, 31 maggio 1979 e 1° giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 luglio 1978 al 30 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vetraria F.lli De Luca di Arzano (Napoli), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3365)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria camiceria meridionale, in Scalea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.C.M. - Industria camiceria meridionale di Scalea (Cosenza);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria camiceria meridionale di Scalea (Cosenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1977 al 6 maggio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3349)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, in Isola del Liri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, con sede in Isola del Liri (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1978, 10 novembre 1978, 2 gennaio 1979, 5 aprile 1979, 21 luglio 1979 e 12 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 dicembre 1977 al 25 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, con sede in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3355)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società generale delle conserve alimentari - Cirio S.p.a., sede operativa in San Giovanni a Teduccio e sede legale in Roma, stabilimenti, filiali ed unità esercenti la commercializzazione del prodotto in San Giovanni a Teduccio, Napoli, Vigliena, Castellammare di Stabia, Capua, Aversa, Piana di Monte Verna, Mondragone, Paestum, Pagani, Pontecagnano, Sala Consilina, Villafranca, Gardigiano Scorzè, Catanzaro, Roma, Milano, Torino, Bologna, Porto Ercole, Firenze, Livorno, Sezze Romano, Vieste, Latina, Foggia, Venezia e Busto Arsizio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società generale delle conserve alimentari - Cirio S.p.a., sede operativa di San Giovanni a Teduccio (Napoli) e sede legale di Roma, stabilimenti, filiali ed unità esercenti la commercializzazione del prodotto a San Giovanni a Teduccio (Napoli), Napoli, Vigliena (Napoli), Castellammare di Stabia (Napoli), Capua (Caserta) Aversa (Caserta), Piana di Monte Verna (Caserta), Mondragone (Caserta), Paestum (Salerno), Pagani (Salerno), Pontecagnano (Salerno), Sala Consilina (Salerno), Villafranca (Verona), Gardigiano Scorzè (Verona), Catanzaro, Roma, Milano, Torino, Bologna, Porto Ercole (Grosseto), Firenze, Livorno, Sezze Romano, Vieste, Latina, Foggia, Venezia, Busto Arsizio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dei competenti uffici regionali del lavoro;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla Società generale delle conserve alimentari - Cirio S.p.a., sede operativa di San Giovanni a Teduccio (Napoli) e sede legale di Roma, stabilimenti, filiali ed unità esercenti la commercializzazione del prodotto a San Giovanni a Teduccio (Napoli), Napoli, Vigliena (Napoli), Castellammare di Stabia (Napoli), Capua (Caserta), Aversa (Caserta), Piana di Monte Verna (Caserta), Mondragone (Caserta), Paestum (Salerno), Pagani (Salerno), Pontecagnano (Salerno), Sala Consilina (Salerno), Villafranca (Verona), Gardigiano Scorzè (Verona), Catanzaro, Roma, Milano, Torino, Bologna, Porto Ercole (Grosseto), Firenze, Livorno, Sezze Romano, Vieste, Latina, Foggia, Venezia e Busto Arsizio, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1979 al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3386)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impresa edile Pascali geom. Antonio, in Galatina di Lecce, cantieri di L'Aquila e provincia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della Impresa edile Pascali geom. Antonio, con sede in Galatina di Lecce, cantieri di L'Aquila e provincia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dall'Impresa edile Pascali geom. Antonio, con sede in Galatina di Lecce, cantieri di L'Aquila e provincia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 giugno 1979 al 9 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3380)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Doppieri, con sede e stabilimento in Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Doppieri, con sede e stabilimento in Novara;

Visti i decreti ministeriali 2 agosto 1979 e 3 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 giugno 1979 al 2 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Doppieri, con sede e stabilimento in Novara, è prolungata al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: Scotti

(3342)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.L. - Pielle prefabbricati leggeri, stabilimento di Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. P.L. - Pielle prefabbricati leggeri, stabilimento di Arzano (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.L. - Pielle prefabbricati leggeri, stabilimento di Arzano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 settembre 1979 al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: Scotti

(3381)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Proroga a quattordici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Caprotti, con sede legale in Milano e stabilimenti in Albiate e Macherio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Manifattura Caprotti, con sede legale in Milano e stabilimenti in Albiate e Macherio;

Visti i decreti ministeriali 6 luglio 1978, 19 settembre 1978 e 20 settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 ottobre 1977 al 2 ottobre 1978;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Caprotti, con sede legale in Milano e stabilimenti in Albiate e Macherio, è prolungata al 10 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: Scotti

(3383)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SILMA - Società industriale lavorazione mobili e affini, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta SILMA - Società industriale lavorazione mobili e affini, con sede in Pomezia (Roma);

Visti i decreti ministeriali 20 giugno 1979, 18 settembre 1979 e 6 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SILMA - Società industriale lavorazione mobili e affini, con sede in Pomezia (Roma), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3358)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merifrigor, in Napoli, stabilimento in Grumo Nevano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Merifrigor, con sede in Napoli, stabilimento in Grumo Nevano (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 aprile 1979 al 14 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merifrigor, con sede in Napoli, stabilimento in Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 13 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3364)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lendifibre, in Lendinara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lendifibre, con sede in Lendinara (Rovigo);

Visti i decreti ministeriali 27 ottobre 1978, 28 ottobre 1978, 2 gennaio 1979, 3 gennaio 1979, 22 giugno 1979, 24 settembre 1979 e 29 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 febbraio 1977 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lendifibre, con sede in Lendinara (Rovigo), è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3384)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Assemini.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Assemini (Cagliari);

Visti i decreti ministeriali 21 maggio 1979, 14 settembre 1979 e 4 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 dicembre 1978 al 2 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Assemini (Cagliari), è prolungata al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3366)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SALPA - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio, in Cervignano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. SALPA - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio di Cervignano (Udine);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 16 marzo 1979, 10 settembre 1979 e 6 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 ottobre 1978 al 13 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SALPA - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio di Cervignano (Udine), è prolungata al 13 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3345)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° maggio 1978;

Visti i decreti ministeriali 9 maggio 1979, 10 maggio 1979, 8 settembre 1979 e 3 dicembre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favore-

vole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3344)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine e fonderie Omec, in Piediripa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 28 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Officine e fonderie Omec di Piediripa (Macerata);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine e fonderie Omec di Piediripa (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 ottobre 1979 al 13 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3439)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1977, con il quale è stata accertata nell'area di Lamezia Terme la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti SIR sospesi dal 29 ottobre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 29 dicembre 1977, 11 marzo 1978, 31 luglio 1978, 17 novembre 1978, 21 febbraio 1979, 22 febbraio 1979, 6 luglio 1979 e 7 luglio 1979 di concessione per ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1977.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3440)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 68

Corso dei cambi del 4 aprile 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	907,95	907,95	907,80	907,95	904 —	910 —	908,05	907,95	907,95	907,95
Dollaro canadese . .	764 —	764 —	757 —	764 —	758,50	750 —	761,50	764 —	764 —	764 —
Marco germanico .	461 —	461 —	462,50	461 —	462,40	460 —	461,20	461 —	461 —	460 —
Fiorino olandese . .	422,50	422,50	424,75	422,50	424 —	422 —	423,25	422,50	422,50	422,50
Franco belga	28,84	28,84	28,80	28,84	28,84	28 —	28,78	28,84	28,84	28,85
Franco francese .	200,61	200,61	201,10	200,61	200,65	200 —	200,79	200,61	200,61	200,65
Lira sterlina	1936,40	1936,40	1946 —	1936,40	1941 —	1948 —	1941,65	1936,40	1936,40	1936,40
Lira irlandese	1739 —	1739 —	1737 —	1739 —	1730 —	—	1738 —	1739 —	1739 —	—
Corona danese	149,98	149,98	149 —	149,98	149 —	147 —	149,92	149,98	149,98	149,95
Corona norvegese . . .	175,50	175,50	174 —	175,50	173,75	170 —	176,30	175,50	175,50	175,50
Corona svedese	201,99	201,99	200,50	201,99	201 —	195 —	202 —	201,99	201,99	201,95
Franco svizzero .	486 —	486 —	487 —	486 —	488,10	485 —	486,35	486 —	486 —	486 —
Scellino austriaco . . .	64,697	64,697	64,60	64,697	64,75	64 —	64,69	64,697	64,697	64,70
Escudo portoghese . .	17,55	17,55	17,60	17,55	17,60	19 —	17,80	17,55	17,55	17,55
Peseta spagnola . .	12,45	12,45	12,37	12,45	12,42	12 —	12,50	12,45	12,45	12,45
Yen giapponese	3,524	3,524	3,54	3,524	3,513	3,30	3,51	3,524	3,524	3,52

Media dei titoli del 4 aprile 1980

Rendita 5 % 1935	64,175
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	90,050
» 5,50 % » » 1968-83 .	86,175
» 5,50 % » » 1969-84 .	82,575
» 6 % » » 1970-85 .	79,425
» 6 % » » 1971-86 .	76 —
» 6 % » » 1972-87	75 —
» 9 % » » 1975-90 .	78,100
» 9 % » » 1976-91 . .	81,275
» 10 % » » 1977-92 . .	85,575
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	80,525
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80 .	99,500
» » » » 1- 8-1978/80 .	99,500
» » » » 1-10-1978/80 .	99,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81 .	99,400
» » » » 1- 7-1979/81 . .	98,200
» » » » 1-10-1979/81 .	97,625
» » » » 1- 5-1979/82 .	98,575
» » » » 1- 7-1979/82 . .	97,650
» » » » 1-10-1979/82 .	94,650
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981 .	96,925
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 . .	85,750
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 .	96,075
» » » 12 % 1- 4-1982 .	95,550
» » » 12 % 1-10-1983 . .	93,700
» » » 12 % 1- 1-1984	93,800
» » » 12 % 1- 4-1984	93,425
» » » 12 % 1-10-1984	94,525
» » » 12 % 1-10-1987	94,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 aprile 1980

Dollaro USA	908 —
Dollaro canadese	762,75
Marco germanico	461,10
Fiorino olandese	422,875
Franco belga	28,81
Franco francese	200,70
Lira sterlina	1939,025
Lira irlandese	1738,50
Corona danese	149,95
Corona norvegese	175,90
Corona svedese	201,995
Franco svizzero	486,275
Scellino austriaco	64,693
Escudo portoghese	17,675
Peseta spagnola	12,475
Yen giapponese	3,517

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 2

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			(Lire)
B.T.N. 5% 1978	6957	Beneficio parrocchiale di S. Giustina in Montegalda (Vicenza) *Avvertenza*: proviene da reimpiego giusto atto 18 marzo 1974 rogato Feriani Giovanni notaio in Vicenza, decreto 27 settembre 1973 dal prefetto di Vicenza e domanda 29 marzo 1974 del detto notaio.	6.450.000

(2952)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di matrici di quarta grandezza per marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che è pervenuta a questo Ministero comunicazione di smarrimento da parte dell'amministrazione postale di ventinove matrici di quarta grandezza per marchi di identificazione dei metalli preziosi, contenute in un pacchetto spedito all'ufficio provinciale metrico di Ancona il 23 gennaio 1979 e non recapitato.

Le matrici smarrite recano ciascuna l'impronta di uno dei seguenti marchi di identificazione: « 21-AN », « 22-AN », « 25-AN », « 26-AN », « 27-AN », « 28-AN », « 29-AN », « 30-AN », « 32-AN », « 33-AN », « 34-AN », « 35-AN », « 36-AN », « 37-AN », « 38-AN », « 39-AN », « 40-AN », « 41-AN », « 42-AN », « 43-AN », « 44-AN », « 45-AN », « 46-AN », « 47-AN », « 48-AN », « 49-AN », « 50-AN », « 51-AN », « 52-AN ».

Per l'anzidetta quarta grandezza tali marchi di identificazione sono stati annullati e saranno riprodotti con l'aggiunta della lettera *A* ai numeri caratteristici degli stessi.

Si diffidano gli eventuali detentori delle matrici di che trattasi a restituirle all'ufficio provinciale metrico di Ancona che dovrà provvedere alla loro deformazione.

(2951)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Gropparello e Viano

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 21 gennaio 1980, n. 59 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 1830/1526 nella seduta del 28 febbraio 1980): comune di Gropparello (Piacenza) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 1° marzo 1976, n. 17);

deliberazione 29 gennaio 1980, n. 138 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 1559/1270 nella seduta del 29 gennaio 1980): comune di Viano (Reggio Emilia) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 9 agosto 1977, n. 78).

(3023)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di S. Ilario d'Enza, Massalombarda, Voghiera, Cattolica e Reggio Emilia.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate, nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 5 febbraio 1980, n. 205 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 1937/1733 nella seduta del 12 marzo 1980): comune di S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 3 maggio 1979, n. 59);

deliberazione 5 febbraio 1980, n. 206 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 1839/1545 nella seduta del 28 febbraio 1980): comune di Massalombarda (Ravenna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 7 settembre 1979, n. 163);

deliberazione 5 febbraio 1980, n. 207 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 1840/1637 nella seduta del 5 marzo 1980): comune di Voghiera (Ferrara) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 13 marzo 1979, n. 9);

deliberazione 5 febbraio 1980, n. 208 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 1841/1638 nella seduta del 5 marzo 1980): comune di Cattolica (Forlì) (variante adottata con deliberazioni del consiglio comunale 2 giugno 1977, n. 143 e 12 gennaio 1978, n. 11);

deliberazione 19 febbraio 1980, n. 475 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 2437/2002 nella seduta del 19 marzo 1980): comune di Reggio Emilia (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 20 luglio 1978, n. 13671/1133).

(3024)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Del Sole », in Pordenone

Con deliberazione 5 marzo 1980, n. 764, la società cooperativa edilizia « Del Sole », in Pordenone, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed il rag. Roberto Barato è nominato commissario liquidatore.

(2603)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Aumento, da settantacinque a centoventi, del numero dei posti del concorso, per esami, a ufficiale aggiunto di statistica nel ruolo della carriera esecutiva.

Il numero dei posti del concorso a ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione 9 novembre 1979, n. 460/P, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 29 novembre 1979, è stato elevato da settantacinque a centoventi con deliberazione 1° aprile 1980, n. 147/P.

(3492)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a sei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e le successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento della Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, concernente nuove norme per gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a sei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

I vincitori del concorso, dopo la nomina, frequenteranno un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale, conseguiranno la nomina a capitano.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa l'indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in una università della Repubblica la laurea in medicina e chirurgia e siano in possesso della abilitazione professionale;

2) non abbiano oltrepassato il trentaduesimo anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra loro, purchè complessivamente il candidato non superi il quarantesimo anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

4) siano in possesso dell'idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici, graduati nelle tre categorie:

1ª ottimo - 2ª buono - 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea, nonchè il possesso dell'abilitazione professionale;

la posizione nei riguardi del servizio militare;

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda se desideri essere sottoposto agli esami facoltativi di lingue estere, indicando la lingua o le lingue prescelte (non più di due, da scegliersi fra quelle indicate al successivo art. 6).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda, specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma. Si intenderanno irrevoca-

bilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal cancelliere.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comando di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate oltre il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

La prova scritta di esame avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 23 giugno 1980 alle ore otto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno sopraindicato, muniti di documento di identità personale.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in due prove orali obbligatorie ed in una o due prove orali facoltative, secondo le modalità e i programmi annessi al presente decreto.

Le prove obbligatorie precederanno quelle facoltative e sono:

1) prova scritta di patologia speciale medica ovvero di patologia speciale chirurgica;

2) prova orale e teorico-pratica di clinica medica con annessa prova orale di medicina d'urgenza;

3) prova orale e teorico-pratica di clinica chirurgica con annessa prova orale di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Le prove orali facoltative sono costituite da:

esami di una o due lingue estere da scegliere tra le seguenti: francese, inglese, tedesca e spagnola.

La prima prova obbligatoria sarà quella scritta.

I punti saranno espressi in ventesimi.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nella prova scritta non meno di 14/20.

Le prove orali e pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20 in ciascuna di esse.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche obbligatorie che in una di esse abbiano riportato una votazione inferiore ai 12/20, perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami e perciò il segretario della commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova sostenuta.

L'ammissione alle prove facoltative è subordinata al superamento delle prove obbligatorie.

L'ordine, il luogo ed i giorni per lo svolgimento delle prove orali e pratiche saranno stabiliti dal presidente della commissione.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato con esito positivo la visita medica dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta della suddetta amministrazione, i sottonotati documenti comprovanti il possesso dei titoli conseguiti o maturati entro la data di scadenza dei termini di bando, utili ai fini della formazione della graduatoria di merito:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Dal suddetto documento dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) *certificato di abilitazione professionale* con l'indicazione del voto riportato agli esami di abilitazione;

c) diploma di libera docenza e di specializzazione conseguito presso cliniche o istituti delle università (certificati rilasciati dalle università o copia autentica di essi);

d) documenti comprovanti l'eventuale servizio militare prestato sino alla data suddetta (copia dello stato di servizio o del foglio matricolare);

e) brevetti di pilota militare o civile (rilasciati dalle autorità militari o dagli aero-clubs);

f) lavori scientifici a stampa, attestati favorevoli di esiti di concorso, certificati di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti;

g) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il termine predetto, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica, coefficiente 4;

prova orale e teorico-pratica di clinica medica, con *annessa prova orale di medicina d'urgenza, coefficiente 3;*

prova orale e teorico-pratica di clinica chirurgica, con annessa prova orale di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, coefficiente 3;

b) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica:

tre punti per i candidati classificati nella prima categoria « ottimo »;

due punti per i candidati classificati nella seconda categoria « buono »;

nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria « sufficiente ».

Alla suddetta somma saranno aggiunti i punti da assegnare per i titoli e per le prove facoltative per un massimo di trenta punti e valutati come segue:

da mezzo a cinque punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle a cui verranno destinati i vincitori del concorso;

quattro punti per il brevetto di pilotaggio aereo;

da uno a dieci punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per le libere docenze in materie mediche e per quei diplomi di specializzazione, rilasciati da cliniche o istituti delle università, ritenuti meritevoli di considerazione e per la votazione conseguita nell'esame di laurea ed in quello di abilitazione professionale;

un punto per ogni esame di lingua estera sostenuto, sempre che la votazione riportata sia compresa fra i 16/20 ed i 18/20; due punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

I rimanenti punti, a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, saranno assegnati per altri titoli scientifici e di carriera, appresso specificati:

a) lavori scientifici a stampa (con esclusione di quelli con i quali è stata conseguita la laurea o la libera docenza), massimo cinque punti;

b) attestati favorevoli di esiti di concorsi, massimo cinque punti;

c) certificati ufficiali di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti e di ogni altro titolo utile ai fini della compilazione della graduatoria di cui il concorrente sia eventualmente in possesso, massimo cinque punti.

A parità di merito, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i candidati nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata.

Qualora il candidato, per qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato nè tale certificato nè il diploma di laurea in originale o copia autentica ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 7, dovranno, altresì, far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che non abbiano presentato il certificato di abilitazione professionale ai sensi della lettera *b*) del precedente art. 7, dovranno anch'essi far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, tale certificato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale essi dipendono comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello previsto dal primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità, attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'amministrazione Aeronautica.

Tutti i candidati, utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi, la *dichiarazione di accettazione della nomina a tenente in servizio permanente effettivo*, del Corpo sanitario aeronautico.

I vincitori dovranno altresì presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa, relativa ai servizi, civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonchè ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

Art. 10.

A tutti i militari ammessi a sostenere le prove orali del concorso è concessa una licenza straordinaria nella misura e secondo le modalità previste dalle norme unificate per la concessione delle licenze, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 11.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 12.

La nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico sarà conferita ai concorrenti vincitori del concorso, nel limite dei posti indicati nell'art. 1, e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero degli idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso applicativo della durata di mesi sei, con le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

I predetti, superato il corso, conseguiranno la promozione a capitano, con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I tenenti che non superino il corso applicativo saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati a completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 febbraio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1980
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 109

ALLEGATO 1

PROGRAMMI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER LA NOMINA A TENENTE MEDICO IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO.

Gli esami consisteranno in:

PROVE OBBLIGATORIE

1) Esame scritto di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica.

Il tema da svolgere per iscritto di patologia speciale medica o di patologia speciale chirurgica sarà estratto a sorte fra sei temi: tre di patologia speciale medica e tre di patologia speciale chirurgica, proposti dai membri della commissione che, a tal fine, si riuniranno immediatamente prima dell'esame stesso.

Per lo svolgimento del tema scritto sono concesse al massimo otto ore, sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione. E' vietata la consultazione di libri o manoscritti, trattati o appunti di qualsiasi genere; è inoltre vietato comunicare fra i candidati.

Pertanto, saranno senz'altro esclusi dal concorso i candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti, manoscritti, o il cui tema, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultasse svolto con l'ausilio di testi comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma, saranno immediatamente messi in busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

2) Esami orali e teorico-pratici di clinica medica e clinica chirurgica.

L'esame avrà luogo al letto del malato.

La commissione sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato.

Il candidato procederà all'esame del malato di cui al caso clinico prescelto nel termine massimo di trenta minuti.

Potrà prendere appunti e prendere visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari.

Esporrà quindi presso il letto del malato il caso clinico illustrandone la diagnosi, la prognosi e il trattamento curativo.

La commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame, non tralasciando di accertarsi se il candidato possegga praticamente la conoscenza dei metodi semiologici necessari ad un perfetto rilevamento dei dati diagnostici. Al candidato potranno essere rivolte domande su altri argomenti di clinica medica e clinica chirurgica.

La commissione potrà richiedere al candidato un breve *resoconto scritto diagnostico, prognostico e terapeutico* del caso.

L'esame di clinica medica sarà integrato da interrogazioni sulla medicina d'urgenza e sui mezzi terapeutici e delle manovre in uso per un pronto soccorso medico.

L'esame verterà *pertanto sulle nozioni e sulle cure* di urgenza degli accidenti acuti del sistema cardiocircolatorio, respiratorio, dell'apparato digerente, del sistema uropoietico, del sistema nervoso centrale e periferico, ecc., nonchè sugli avvelenamenti e sulle lesioni da agenti chimici, termici, elettrici, ionizzanti, ecc.

L'esame di clinica chirurgica sarà integrato da interrogazioni sulla chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e cioè su argomenti relativi ai casi di patologia chirurgica di vari apparati ed organi che abbiano bisogno di pronto intervento.

I candidati saranno chiamati a rispondere pertanto su questi argomenti:

trattamento delle emorragie;

apparecchiature d'urgenza delle fratture;

tecnica dell'incisione di accessi e flemmoni superficiali;

lussazioni delle più importanti articolazioni e relativo trattamento;

generalità sulle legature delle arterie;

trasfusioni di sangue, di plasma (tecnica);

tamponamento delle fossi nasali;

tracheotomia;

puntura della vescica;

cateterismo uretro-vescicale;

primi soccorsi di traumatizzati con particolare riguardo ai cranici, ai vertebrali ed ai toracici; modalità per il loro trasporto;

trattamento immediato delle ustioni;

trattamento dei congelamenti e del colpo di calore;

lavanda gastrica;

rianimazione (metodi e strumentario);

iniezione intracardiaca (tecnica e indicazioni);

anestesia locale per infiltrazione;

anestesia generale per inalazione;

anestesia generale endovenosa.

N.B. — Il candidato potrà essere sottoposto a prova pratica o teorica o ad ambedue secondo il giudizio della commissione.

PROVE FACOLTATIVE

1) Esami orali di lingue estere.

Nell'esame orale facoltativo di lingue estere, il candidato dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti:

francese, inglese, tedesca, spagnola.

Durata massima dell'esame: dieci minuti per ogni lingua.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(su carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . codice postale . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . ., chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a sei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 10 aprile 1980.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole; o vedovo con o senza prole), con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4) . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . .;

di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente (o seguenti) lingua estera (6) . . . .;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza, con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. L'aspirante dovrà specificare se sia *stato o meno giudicato «rivedibile» o «riformato»* alla visita medica di leva.

(6) Le prove facoltative sono costituite da esami su una o due lingue estere da scegliersi fra le seguenti: francese, inglese, tedesca e spagnola.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio o del cancelliere. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto dei capi uffici e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comando di Corpo.

(3235)

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso, per titoli, a cinque borse di studio per il perfezionamento tecnico professionale di laureati in medicina veterinaria.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità del 13 marzo 1958, n. 296;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio 1979 che prevede la concessione di borse di studio per veterinari;

Vista la legge 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Ravvisata l'opportunità di favorire e di incrementare, mediante il conferimento di borse di studio, la preparazione tecnica professionale dei laureati in medicina veterinaria in settori di particolare interesse per il servizio veterinario;

Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di cinque borse di studio riservate ai cittadini italiani laureati in medicina veterinaria che intendono perfezionarsi in una delle discipline di seguito indicate:

1) tecniche di laboratorio riguardanti la diagnosi e la profilassi delle malattie infettive degli animali, comprensive di quelle cosiddette esotiche;

2) tecniche di laboratorio riguardanti la ricerca di eventuali residui negli alimenti di origine animale, con particolare riguardo agli antibiotici, metalli pesanti, farmaci e loro metaboliti, pesticidi ed insetticidi;

3) alimentazione razionale degli animali in produzione zootecnica, con particolare riguardo ai requisiti igienico-sanitari dell'alimentazione animale;

4) igiene veterinaria con particolare riguardo alla prevenzione degli inquinamenti ambientali da allevamenti zootecnici.

Le borse di studio sono così ripartite:

a) quattro dell'importo di L. 700.000 (settecentomila) ciascuna e per la durata di due mesi da fruirsi in numero di due presso laboratori di istituti zooprofilattici sperimentali, una presso istituti di facoltà di veterinaria delle università ed una presso i laboratori di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità;

b) una dell'importo di L. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) per la durata di tre mesi da fruire presso università od istituti esteri.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso i candidati che alla data del presente bando non abbiano superato gli anni 28.

Gli aspiranti alle borse di studio dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta legale.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di partecipazione al concorso se spedite a mezzo raccomandata con R. R. entro il termine fissato dal bando.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare, oltre al nome e cognome, luogo e data di nascita, l'esatto domicilio, il possesso della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

A corredo della domanda i concorrenti dovranno produrre i loro titoli accademici, scientifici e di carriera; nonché un certificato con i voti riportati nei singoli esami universitari ed in quello di laurea. I candidati, inoltre, dovranno dichiarare di impegnarsi a frequentare regolarmente l'istituto e gli istituti presso cui aspirano ad essere assegnati, che dovranno indicare nella domanda, o presso cui saranno assegnati a norma del secondo comma del successivo art. 5.

Nella domanda i concorrenti dovranno specificare la disciplina cui intendono concorrere.

Art. 3.

Una commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo decreto del Ministero, stabilità, per ciascun gruppo di discipline indicato nell'art. 1, la graduatoria dei candidati riconosciuti idonei.

Le graduatorie verranno compilate in base al punteggio riportato da ciascun candidato per i titoli presentati, tra i quali avranno preferenza quelli di diretta attinenza con le specializzazioni scelte dai candidati stessi.

I criteri di valutazione dei titoli dei candidati al concorso sono così fissati: ciascun componente della commissione giudicatrice, formata a norma del successivo art. 4, dispone per la valutazione dei titoli di dieci punti.

Sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:

a) voto di laurea;

b) pubblicazioni ed altri lavori scientifici;

c) corsi di specializzazione o di aggiornamento o titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea;

d) idoneità conseguite in concorsi quale veterinario di Stato o comunale o presso istituti universitari nelle facoltà di medicina veterinaria per concorsi a posti di assistente, o presso gli istituti zooprofilattici sperimentali, o presso l'Istituto superiore di sanità;

e) altri incarichi o servizi.

La commissione giudicatrice stabilirà i criteri di massima cui si atterrà nella distribuzione del punteggio a sua disposizione prima di procedere alla valutazione dei titoli presentati dai candidati.

Il giudizio della commissione è insindacabile.

Art. 4.

La commissione giudicatrice sarà formata:

1) dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità o da un suo delegato, presidente;

2) dal direttore di un istituto zooprofilattico, membro;

3) da un docente universitario titolare di cattedra di una facoltà di medicina veterinaria, membro;

4) da un funzionario veterinario del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a primo dirigente, membro;

5) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a primo dirigente, membro;

6) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso la Direzione generale dei servizi veterinari, con la qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario.

Ai componenti la commissione aventi diritto saranno corrisposti i gettoni di presenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, e successive modificazioni.

Art. 5.

Il Ministro della sanità approva la graduatoria formata dalla commissione giudicatrice e provvede alla dichiarazione dei vincitori, entro il limite del numero delle borse di studio messe a concorso per ciascuna materia.

Il Ministro della sanità stabilisce presso quale istituto il vincitore dovrà compiere il periodo di perfezionamento.

Art. 6.

I vincitori delle borse di studio saranno invitati a far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, nel termine perentorio di giorni trenta dalla notifica dell'invito, i seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita;

b) diploma originale di laurea in medicina veterinaria o copia autenticata;

c) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata;

d) certificato di cittadinanza.

Art. 7.

La somma concessa per ciascuna borsa di studio verrà pagata dal Ministero della sanità al borsista in rate mensili posticipate, dietro presentazione di una dichiarazione di regolare frequenza da rilasciarsi dal direttore dell'istituto.

Tale dichiarazione verrà inviata al Ministero della sanità entro il decimo giorno del mese successivo a quello considerato.

In vincitore delle borse di studio decade dal diritto di fruire dell'importo di essa se non si presenta all'istituto nel tempo che verrà stabilito dal Ministero e qualora interrompa per qualsiasi motivo il periodo di perfezionamento.

Alla fine del periodo di studio il borsista è tenuto a presentare una relazione che comprovi la proficua utilizzazione della borsa.

Art. 8.

In caso di rinuncia o di decadenza degli assegnatari delle borse il Ministro potrà assegnare le borse stesse ai candidati che li seguono secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 9.

Il periodo di tempo, che il borsista dovrà trascorrere presso l'istituto cui è stato assegnato, e il programma di lavoro saranno concordati tra l'istituto stesso e il Ministero della sanità.

Art. 10.

E' autorizzata la spesa ed impegnata la somma di lire 4.000.000 (quattromilioni) sul cap. 4085 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1979 per gli scopi di cui al presente decreto.

Al pagamento delle borse di studio verrà provveduto con successivi mandati, emessi a favore dei vincitori, in rate mensili posticipate, allorquando verrà perfezionata la documentazione.

Art. 11.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1979

p. *Il Ministro*: VECCHIARELLI

Registrato alla corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 124

(3278)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Prato

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 aprile 1979 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Prato (Firenze);

Visto il decreto ministeriale in data 5 marzo 1980 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Prato, nell'ordine appresso indicato:

1)	Narducci Fiorenzo	punti	94,948	su 132
2)	Boianelli Fernando	»	94,740	»
3)	Simini Giuseppe	»	94,052	»
4)	Centonze Gaspare	»	92,840	»
5)	Porcile Luciano	»	85 —	»
6)	Scotto Michele	»	84,722	»
7)	D Angelo Domenico	»	84,104	»
8)	Lauletta Angelo	»	82,454	»
9)	Labriola Antonio	»	81,600	»
10)	Summo Vito	»	80,923	»
11)	Guido Pasquale	»	80,698	»
12)	Patriarca Emilio	»	79,933	»
13)	Giacomelli Alvaro	»	79,930	»
14)	Visone Aniello	»	78,845	»
15)	Recchia Ezio	»	78,177	»
16)	Cagetti Silvio	»	77,727	»
17)	Colangelo Salvatore	»	75,795	»
18)	Pompeo Luigi	»	75,650	»
19)	Ciccone Saverio	»	75,563	»
20)	Mazzarella Giuseppe	»	75,096	»
21)	Bianchini Virginio	punti	74,984	su 132
22)	Zagordo Cosimo	»	74,778	»
23)	Pazzaglia Mario	»	74,738	»
24)	Liberti Gennaro	»	74,409	»
25)	Bova Antonino	»	74,400	»
26)	Gianfranchi Ruggero Cleto	»	74,104	»
27)	Marazzina Felice	»	73,750	»
28)	Mita Antonio	»	73,577	»
29)	Pace Antonino	»	73,500	»
30)	Passeri Sergio Maria	»	73,365	»
31)	Russo Alesi Domenico	»	73,150	»
32)	Taranto Fausto	»	73,033	»
33)	Chindamo Giuseppe	»	72,797	»
34)	Bondioni Pietro	»	72,752	»
35)	Matteucci Gino	»	72,738	»
36)	Frisullo Vincenzo	»	72,202	»
37)	Conte Antonio	»	72,013	»
38)	Lo Martire Stelio	»	71,997	»
39)	Pesente Elio	»	71,976	»
40)	Salari Giuseppe	»	71,436	»
41)	Lucchini Lino	»	71,080	»
42)	Di Caprio Salvatore	»	70,866	»
43)	Carretta Eligio	»	70,781	»
44)	Aprile Pietro Maria	»	70,527	»
45)	Muriana Giuseppe	»	70,072	»
46)	Pira Giacomo	»	69,300	»
47)	Faillace Peppino	»	68,926	»
48)	Barbero Angelo	»	68,450	»
49)	Rampelli Vincenzo	»	67,316	»
50)	Tabarrini Agostino	»	66,818	»
51)	Gigliotti Giovanni	»	66,722	»
52)	Luchetti Loreto	»	66,033	»
53)	Marzola Uber	»	66 —	»
54)	Zaffanella Aldo	»	65,538	»
55)	Callipo Gaetano	»	64,613	»
56)	Famiglietti Mario	»	64,366	»
57)	Marinelli Gaspero	»	64,240	»
58)	Ladogana Raffaele	»	63,782	»
59)	Priolo Vincenzo	»	62,863	»
60)	Rabecchi Renzo	»	61,886	»
61)	Zappalorto Flavio	»	61,100	»
62)	Bruno Carmelo	»	60,500	»
63)	Toscanelli Orlando (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 741)	»	60 —	»
64)	Mangiameli Sebastiano	»	60 —	»
65)	Florenzano Mario	»	59,849	»
66)	Costardi Felice	»	59,516	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

p. *Il Ministro*: CORDER

(3027)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario e sede di svolgimento della prova scritta del concorso a sei posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Si comunica che la prova scritta del concorso, per esami, a sei posti di dattilografo in prova nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1979, n. 00/36294, registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1979, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 229 e al decreto ministeriale 20 dicembre 1979, n. 00/42681, registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1980, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 160, si svolgerà il giorno 10 maggio 1980, con inizio alle ore 8 ed avrà luogo presso la seguente sede: « Manifattura tabacchi di Venezia - Santa Croce, n. 423 ».

(3568)

OSPEDALE « G. F. NOVARO » DI COSTARAINERA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente laboratorista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente laboratorista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 22 aprile 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Costarainera (Imperia).

(1233/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI DESIO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Desio (Milano).

(1223/S)

OSPEDALE CIVILE DI ANAGNI

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia-ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia-ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Anagni (Frosinone).

(1224/S)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di fisiopatologia respiratoria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di fisiopatologia respiratoria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(1225/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale III

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale III.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Busto Arsizio (Varese).

(1228/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di neurologia;

un posto di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(1229/S)

OSPEDALE « TRIGONA » DI NOTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Noto (Siracusa).

(1230/S)

OSPEDALE INFANTILE « C. ARRIGO » DI ALESSANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Alessandria.

(1231/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1979, n. **61.**

Istituzione del parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del* 21 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il parco naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.

Scopo del parco è la tutela delle caratteristiche naturali ambientali e storiche, del litorale Pisano e Lucchese, in funzione dell'uso sociale di tali valori, nonché la promozione della ricerca scientifica e della didattica naturalistica.

Art. 2.

Il territorio del parco e delle aree ad essi funzionalmente connesse si estende nei comuni di Pisa, Vecchiano, S. Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio e comprende le pinete di San Rossore, Migliarino, Tombolo, la macchia Lucchese e il lago di Massaciuccoli, secondo la delimitazione individuata dalla cartografia in scala 1 : 25000 che costituisce l'allegato *A* della presente legge.

Per giustificati motivi conseguenti all'assetto generale risultante dal piano territoriale di cui al successivo art. 6 i confini del parco e l'individuazione delle aree esterne che presentino connessioni funzionali con l'assetto del parco medesimo potranno essere rettificati dal consiglio regionale in sede di approvazione del piano stesso.

Art. 3.

La gestione e amministrazione del parco è provvisoriamente attribuita al consorzio per l'istituzione del parco naturale San Rossore, Migliarino, Massaciuccoli costituito fra i comuni di Viareggio, Vecchiano, S. Giuliano Terme, Pisa, Massarosa e le amministrazioni provinciali di Pisa e Lucca.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'assemblea del consorzio redigerà il progetto di nuovo statuto, in relazione ai fini di cui all'art. 1 e secondo i principi di cui ai commi seguenti: detto statuto sarà sottoposto alla approvazione del consiglio regionale.

Il nuovo statuto dovrà prevedere che ogni ente sia rappresentato nell'assemblea del consorzio da tre rappresentanti, di cui uno designato dalle minoranze. Dell'assemblea faranno parte anche un rappresentante della Regione e uno dell'Università degli studi di Pisa.

Lo statuto dovrà prevedere forme di partecipazione all'attività del consorzio da parte dei rappresentanti dei proprietari dei terreni compresi nel parco i quali dovranno fra l'altro, essere sentiti prima dell'adozione del piano territoriale, dei piani di gestione e dei regolamenti d'uso. I rapprsentanti dei proprietari dovranno comunque comprendere membri designati da ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole più rappresentative.

Lo statuto dovrà inoltre prevedere forme di partecipazione all'attività del consorzio da parte dell'utenza interessata al parco, quali le associazioni ricreative, sportive, turistiche e del tempo libero; le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti; le associazioni naturalistiche.

Lo statuto dovrà altresì prevedere gli uffici tecnico scientifici occorrenti per l'attuazione delle finalità del parco, il direttore del parco, il comitato scientifico con la composizione ed i compiti di cui all'articolo seguente.

Art. 4.

Il comitato scientifico svolge funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi del consorzio, e dovrà essere sentito dagli organi consortili per ogni deliberazione inerente la gestione del territorio del parco, ed in particolare per la formazione dei piani e dei regolamenti di cui ai successivi articoli 6 e 9.

Il comitato scientifico è composto da sette esperti, nominati dall'assemblea del consorzio, in modo da assicurare la presenza di adeguate competenze per i vari settori delle scienze naturalistiche ed ambientali.

Gli esperti sono nominati:

uno sulla base di una terna di nomi indicata dall'Università degli studi di Firenze, su proposta del relativo consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

uno sulla base di una terna di nomi indicata dall'Università degli studi di Pisa, su proposta del relativo consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

uno sulla base di una terna di nomi indicata dall'Università degli studi di Siena, su proposta del relativo consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

uno sulla base di una terna di nomi indicata dall'Università degli studi di Firenze, su proposta del relativo consiglio della facoltà di scienze agrarie e forestali;

uno sulla base di una terna di nomi indicata dall'Università degli studi di Pisa, su proposta del relativo consiglio della facoltà di scienze agrarie;

uno sulla base di una terna di nomi indicata dal Consiglio nazionale delle ricerche;

uno sulla base di una terna di nomi indicata dal consiglio regionale.

Il comitato scientifico, nomina, nella sua prima riunione, il presidente e ha facoltà di convocare, per singoli affari, altri esperti, che partecipano alle sedute con voto consultivo.

I membri del comitato scientifico durano in carica cinque anni.

Art. 5.

L'ordinamento e la pianta organica del personale del consorzio sono disciplinati con regolamento approvato dalla assemblea del medesimo.

Il consorzio può altresì avvalersi di personale comandato, anche per periodi di tempo determinato, dalla Regione o dagli enti consorziati.

Fino all'entrata in vigore del piano territoriale di cui al successivo art. 6 il consorzio si avvale, per l'attività di vigilanza da svolgersi nel territorio del parco al fine di garantire il rispetto della normativa transitoria di cui all'art. 13, del personale, in servizio alla data del 27 luglio 1979, delle riserve che vengono abolite a seguito dell'inclusione delle relative aree nell'interno del parco.

Il consorzio è soggetto ai controlli regionali previsti per gli enti locali.

Art. 6.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il consorzio, sentiti i comuni interessati, adotta un piano territoriale riguardante l'area del parco e le aree esterne che presentino connessioni funzionali con l'assetto del parco medesimo, quali risultano dall'allegato *A* e successivamente dalle eventuali rettifiche di cui all'art. 2, secondo comma.

Trascorso infruttuosamente il termine di cui al primo comma, la giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a tre mesi, provvede direttamente, entro un anno dal termine indicato nella diffida, sentiti i comuni interessati, alla adozione del piano, e dopo l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 7, alla sua presentazione al consiglio regionale per la relativa approvazione.

Il piano territoriale adottato dal consorzio, o dalla giunta regionale ai sensi del comma precedente, è comunicato ai comuni interessati per il prescritto parere entro trenta giorni dalla sua adozione. Scaduto tale termine, si applicano al piano territoriale le norme di salvaguardia previste dalla legislazione vigente.

Il piano formula il quadro generale dell'assetto territoriale dell'area indicando priorità ed obiettivi, parametri, vincoli e destinazioni da osservarsi sul territorio in relazione ai diversi usi e funzioni previste.

In particolare, stante l'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche storiche, ambientali, naturalistiche, in funzione dell'uso sociale del parco, il piano territoriale definisce:

la classificazione tipologica delle aree che, anche in rapporto con quelle con termini, individui il perimetro del parco e la zonizzazione interna. Tale classificazione, tramite il censimento delle risorse naturali e dei beni ambientali, paesaggistici, storici ed artistici, deve rappresentare i valori sociali, attuali e potenziali che si intendono tutelare nel parco, secondo la consistenza di detti valori, la loro prevalenza, il grado di conservazione;

le destinazioni d'uso compatibili con la classificazione tipologica delle aree; il coordinamento delle diverse utilizzazioni e la loro armonizzazione con gli obiettivi di conservazione attiva, di impiego sociale delle risorse, di equilibrato sviluppo socio-economico;

le limitazioni d'uso, i divieti risultanti dalla classificazione delle aree e delle destinazioni d'uso conseguenti e gli eventuali indennizzi, contributi e sussidi di cui all'art. 11;

gli interventi di iniziativa pubblica e privata, riferiti alla difesa del suolo e delle acque, allo smaltimento dei rifiuti e al disinquinamento;

gli interventi di iniziativa pubblica e privata riferiti al mantenimento delle attività economiche, al recupero del patrimonio ambientale ed infrastrutturale esistente e alla gestione faunistica;

gli interventi finalizzati alla fruizione sociale del parco secondo tipologia d'uso e modalità organizzative, in forme collettiva od individuale; alla ricerca scientifica; alla didattica naturalistica; al turismo; alla pratica sportiva e all'impiego del tempo libero;

i termini entro i quali il consorzio dovrà approvare i regolamenti d'uso ed i piani di gestione di cui all'art. 9 e le norme per il coordinamento degli stessi in riferimento alla loro articolazione temporale e alla classificazione delle aree.

Il piano territoriale può individuare l'ambito geografico e le modalità con le quali i proprietari hanno facoltà di presentare proposte di piani di gestione.

Il piano territoriale del parco è costituito:

1) da una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

2) dalle rappresentazioni grafiche in numero e scale adeguate;

3) dalle norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le rappresentazioni grafiche ed a determinare la portata di loro contenuti, comprensive dello studio dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio.

Art. 7.

Il piano territoriale è approvato dal consiglio regionale.

La delibera del consorzio di adozione del piano territoriale è depositata presso le segreterie dei comuni interessati e del consorzio medesimo per la durata di giorni trenta durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

L'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante avviso da inserire nel Bollettino della regione Toscana, nel Foglio annunzi legali delle province interessate nonché nell'albo dei singoli comuni facenti parte del consorzio. All'avviso è data adeguata pubblicità da effettuarsi, attraverso la inserzione su due quotidiani a diffusione nazionale.

Fino a trenta giorni dopo la scadenza del termine di cui al secondo comma tutti gli interessati possono presentare al consorzio le proprie osservazioni. Decorso tale periodo il consorzio esamina le osservazioni e trasmette la relativa deliberazione, insieme a quella di adozione del piano eventualmente modificato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni, alla giunta regionale la quale le trasmette al consiglio regionale, unitamente al parere della CRTA e alle proprie eventuali osservazioni, per l'approvazione di cui al primo comma.

Art. 8.

Relativamente all'area del parco, quale risulta dall'allegato *A* e dalle eventuali rettifiche di cui al secondo comma dell'art. 2, le previsioni del piano sono immediatamente efficaci e vincolanti e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi contenute nei locali strumenti urbanistici.

Per le aree esterne al parco, ma in connessione funzionale con il medesimo, individuate dal piano territoriale, i comuni interessati sono tenuti ad uniformare i rispettivi strumenti urbanistici alle direttive del piano medesimo.

Qualora entro un anno dall'entrata in vigore del piano territoriale i comuni non provvedano ai sensi del precedente comma, la Regione esercita i poteri sostitutivi secondo la procedura di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni.

Per le aree esterne al parco di cui al secondo comma le varianti agli strumenti urbanistici adottate dai comuni, se interferiscono con le direttive e le previsioni del piano territoriale, vengono trasmesse dalla giunta al consiglio regionale; l'approvazione della variante da parte del consiglio regionale, sentito il consorzio, comporta variante alle difformi indicazioni del piano territoriale.

Art. 9.

Nel quadro delle indicazioni del piano territoriale, il consorzio persegue le finalità istitutive del parco attraverso regolamenti d'uso del territorio e piani di gestione aventi, questi ultimi, efficacia di piano particolareggiato.

I regolamenti d'uso e i piani di gestione interessano tutta o parte dell'area del parco e sono deliberati dall'assemblea consortile sentito il comitato scientifico.

Ogni piano di gestione deve contenere l'indicazione della sua durata.

In difetto la durata del piano s'intende triennale.

I piani di gestione definiscono le modalità attuative del piano territoriale secondo aree tipologiche o per categorie di intervento o di fruizione sociale, specificandone i contenuti e prevedendo i mezzi finanziari per la realizzazione degli interventi ivi previsti e per l'eventuale erogazione degli indennizzi, contributi e sussidi di cui all'art. 11.

I regolamenti d'uso disciplinano le modalità della fruizione del parco, con riferimento alle aree tipologiche e secondo le finalità di cui all'art. 1, e prevedono gli eventuali, indennizzi, contributi e sussidi di cui all'art. 11.

Essi disciplinano, tra l'altro, i tempi e le modalità delle visite, la localizzazione e graduazione dei divieti e delle sanzioni per quanto attiene al comportamento di chiunque opera all'interno del parco e le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio.

I progetti dei piani di gestione e dei regolamenti d'uso sono depositati presso la segreteria del consorzio e dei comuni che ne fanno parte per la durata di giorni trenta, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

Il deposito è reso noto al pubblico mediante inserzione nel *Bollettino ufficiale della regione Toscana*, nel *Foglio annunzi legali* delle province di Pisa e Lucca e su due quotidiani a diffusione nazionale.

Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni dai titolari di diritti reali su immobili interessati dal regolamento o dai piani. Scaduto tale termine l'assemblea consortile adotta i piani di gestione e i regolamenti d'uso motivando espressamente su tutte le opposizioni presentate, sia in caso di accoglimento che di rigetto.

I regolamenti d'uso dei piani di gestione adottati sono trasmessi alla giunta regionale che li approva entro sessanta giorni dal ricevimento. Scaduto tale termine, senza che la giunta regionale si sia pronunciata, i regolamenti d'uso ed i piani di gestione si intendono approvati.

Art. 10.

Nell'ambito territoriale del parco la concessione o l'autorizzazione ai sensi, rispettivamente, delle leggi 28 gennaio 1977, n. 10 e 5 agosto 1978, n. 457, sono subordinate al preventivo nulla osta del consorzio.

La giunta del consorzio deve pronunciarsi sulla richiesta di nulla osta del comune entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che la giunta si sia pronunciata si prescinde dal nulla osta. Negli altri casi, in difetto di nulla osta, la concessione o autorizzazione sono inefficaci.

Dall'entrata in vigore della presente legge il contributo di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è corrisposto tramite il comune a favore del consorzio, cui si applicano i vincoli previsti dall'art. 12 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le previsioni del piano territoriale e dei piani di gestione riguardanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie ammissibili entro l'area del parco sono, ai fini del rilascio della concessione, considerate incluse nei programmi pluriennali di attuazione.

Art. 11.

Con il piano territoriale, piani di gestione e regolamenti d'uso e secondo le modalità ed i criteri di riparto da essi previsti, il consorzio può concedere indennizzi, contributi e sussidi al fine di incentivare determinate attività; di sopperire alla ridotta utilizzazione economica delle zone agricole, pascolative e forestali; di risarcire danni documentari eventualmente arrecato alla proprietà della fauna protetta.

Fino all'entrata in vigore del piano territoriale, dei piani di gestione o dei regolamenti d'uso, la concessione di indennizzi per danni arrecato dalla fauna protetta sarà disciplinata da un regolamento provvisorio.

Art. 12.

Il consorzio promuove l'espropriazione di terreni o altri immobili necessari per la realizzazione delle finalità del parco, ai sensi e secondo le modalità delle leggi vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Il consorzio può acquisire beni immobili anche in base a rapporti contrattuali e, in generale, stipulare tutti gli atti opportuni per la realizzazione delle finalità del parco.

I vincoli preordinati all'espropriazione, fissati dal piano territoriale, perdono efficacia se entro cinque anni dall'entrata in vigore del piano non sono stati approvati i piani di gestione interessanti le aree cui i vincoli suddetti si riferiscono, o non abbia comunque avuto inizio la procedura di esproprio.

I terreni e gli altri beni immobili comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del consorzio.

Art. 13.

In relazione alle esigenze di tutela di cui all'art. 1 ed in attesa dell'approvazione del piano territoriale previsto dall'art. 6, sono individuate, all'interno del parco, due aree tipologiche, denominate zona 1 e zona 2, ed un'area esterna al parco, ma connessa funzionalmente con il medesimo, secondo la delimitazione di cui all'allegato *A* della presente legge. Ai sensi dell'art. 20, primo comma, lettera *A*), della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nelle aree interne al parco, quali risultano dall'allegato *A* o, successivamente, dal piano territoriale, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, è vietato l'esercizio venatorio salvo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, della stessa legge n. 968 del 1977, per la tenuta di San Rossore.

Non possono essere impiantate nuove attrezzature fisse di pesca, fino all'entrata in vigore del piano territoriale, nelle aree interne ed esterne al parco risultanti dall'allegato *A* o, successivamente, dal piano territoriale ai sensi dell'art. 2, secondo comma.

E' vietato aprire nuove cave o estendere ad altre aree l'attività di escavazione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, fino all'entrata in vigore del piano territoriale, nelle aree interne ed esterne del parco risultanti dall'allegato *A*, o, successivamente, dal piano territoriale ai sensi dell'art. 2, secondo comma.

Nelle aree interne al parco, fino all'entrata in vigore del piano territoriale, e in carenze di esso per un periodo non eccedente i cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, è vietata, ove si abbia pregiudizio all'esteriore aspetto dei luoghi ai sensi della legge n. 1497 del 1939, ogni trasformazione morfologica, vegetazionale o colturale, diversa dai normali avvicendamenti colturali nonché ogni attività che comporti processi di inquinamento ambientali.

Nella zona 1 di cui al primo comma è vietata altresì ogni trasformazione edilizia ed urbanistica, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro o risanamento conservativo che non comportino mutamento di destinazione d'uso o aumento di carico urbanistico.

Nelle zone 2 di cui al primo comma interne al parco sono consentiti gli interventi conformi alle vigenti disposizioni, nel rispetto dei vincoli previsti dal quinto comma. Nelle zone soggette alla disciplina della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, si applicano il titolo I e l'art. 8 della stessa legge con le seguenti limitazioni e procedure:

a) nella superficie fondiaria minima di cui all'art. 3, sesto comma, della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, non possono essere comprese le aree di cui alle lettere *e*) ed *f*) dello stesso comma;

b) non è consentita la costruzione degli annessi agricoli di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10;

c) il piano di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, deve essere corredato, oltreché dal parere del comitato consultivo ivi previsto, anche da quello del comitato scientifico di cui all'art. 4 della presente legge, il quale si esprimerà, con parere obbligatorio ma non vincolante, sulla compatibilità del piano stesso con l'esteriore aspetto dei luoghi ai sensi della legge n. 1497 del 1939.

In ogni caso il rilascio della concessione e la stipulazione della convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, non pregiudica il potere di regolamentare l'uso delle stesse zone con il piano territoriale.

Per le aree esterne al parco, individuate dall'allegato *A* della presente legge o successivamente dal piano territoriale, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, e fino all'approvazione delle varianti ai locali strumenti urbanistici in attuazione delle direttive del piano territoriale, si applicano le misure di salvaguardia dettate dai commi precedenti per le zone 2 interne al parco. Tale salvaguardia decorre dall'entrata in vigore della presente legge e non potrà comunque eccedere i cinque anni successivi.

Fino all'entrata in vigore del piano territoriale, alle aree ricomprese nella zona 1 facenti parte di aziende agricole o sulle quali si eserciti comunque attività agricola, si applica la legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, con le limitazioni e procedure di cui al settimo comma qualora, a seguito di domanda presentata dai titolari di diritti reali sulle aree medesime, il consiglio regionale, su proposta della giunta, accerti l'inserimento dell'area in un'azienda agricola o comunque lo svolgimento in atto di attività agricole. Corrispondentemente, alle aree ricomprese nella zona 2, ove il consiglio regionale accerti il preminente valore naturalistico, ambientale e storico, si applica la normativa di salvaguardia prevista dal sesto comma per la zona 1.

Prima dell'approvazione del piano territoriale e dei piani di gestione, il consorzio può emanare i regolamenti di cui all'art. 9 aventi carattere provvisorio.

Fino all'entrata in vigore del piano territoriale nelle aree demaniali e costituenti l'arenile del comune di Vecchiano, previa autorizzazione di regolamento d'uso provvisorio, è consentita la realizzazione, per iniziativa pubblica, di essenziali attrezzature di servizio alla balneazione, aventi carattere provvisorio, con strutture che garantiscono, ove occorra, la rimessa in pristino dei luoghi interessati.

Senza pregiudizio per i provvedimenti e le sanzioni previste dalle vigenti leggi, nel caso di infrazione ai divieti di cui ai commi precedenti dal secondo al settimo e nono del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 15.

Per le aree esterne al parco l'organo competente per i provvedimenti di cui all'art. 15 è il sindaco del comune territorialmente interessato.

Art. 14.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 sono fatte salve, con riferimento alle aree ed ai beni interessati dal parco e soggetti ad uso militare, le competenze del Ministero della difesa e, in genere, le funzioni attinenti la difesa nazionale.

Per il coordinamento delle specifiche finalità pubbliche connesse con la destinazione e l'uso della tenuta presidenziale di San Rossore, il piano territoriale, i regolamenti d'uso, anche provvisori, e i piani di gestione, sono concordati con il segretariato generale della Presidenza della Repubblica, limitatamente alla prescrizione concernente la tenuta stessa.

Nella tenuta di San Rossore, fino all'entrata in vigore del piano territoriale e in carenza di esso per un periodo non eccedente i cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono consentite, oltre ai normali avvicendamenti colturali di cui all'art. 13, quinto comma, e agli interventi previsti, rispettivamente, per le zone 1 e 2, le attività consentite dal vigente piano economico disciplinante le utilizzazioni di boschi e l'uso dei pascoli della tenuta presidenziale.

I limiti alle attività e agli interventi di cui all'art. 13, quinto, sesto e settimo comma, possono essere superati a richiesta dal segretariato, d'intesa con la giunta regionale, che deve sentire il consorzio.

Qualora si realizzi l'intesa di cui al comma precedente, la richiesta del segretariato è comunicata al consorzio per gli eventuali adeguamenti della disciplina vigente nella tenuta di San Rossore.

Art. 15.

Senza pregiudizio per le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni poste a tutela del parco dal piano territoriale, dai piani di gestione o dai regolamenti emanati dal consorzio si applica una sanzione amministrativa da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 5.000.000 avente riguardo alla gravità delle violazioni ed ai precedenti di chi le ha commesse, secondo le norme di apposito regolamento approvato dall'assemblea consortile.

Delle violazioni è redatto apposito processo verbale copia del quale è immediatamente consegnata al trasgressore, ovvero comunicata allo stesso entro trenta giorni con lettera raccomandata.

Nei quindici giorni successivi alla contestazione dell'infrazione, il trasgressore può presentare le proprie controdeduzioni al presidente del consorzio che provvede in ordine all'applicazione della sanzione nei successivi trenta giorni.

Nel caso l'infrazione comporti pregiudizio all'esteriore aspetto dei luoghi ai sensi della legge n. 1497 del 1939, il presidente del consorzio, indipendentemente dalle procedure di cui ai precedenti commi, ordina la immediata sospensione delle opere o delle attività e fissa un termine per la riduzione in pristino. Scaduto inutilmente tale termine, il presidente dispone l'esecuzione in danno dei lavori di ripristino. Il provvedimento di sospensione e di assegnazione del termine è comunicato al trasgressore, e, qualora ne ricorrano i presupposti, ai soggetti di cui all'art. 26, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sostituito dall'art. 6 della legge 6 agosto 1977, n. 765, nelle forme ivi previste.

L'esecuzione in danno è disciplinata dal citato art. 26, ultimo comma, in quanto applicabile.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le opere eseguite senza il nulla osta di cui all'art. 10, primo comma.

Art. 16.

Alle spese per il finanziamento e l'attività del consorzio si provvede con:

1) i contributi degli enti che partecipano al consorzio;

2) un fondo in dotazione iniziale conferito dalla Regione nella misura di L. 50.000.000 al quale si provvede con la disponibilità del cap. 36050 « Fondo di dotazione *una tantum* al consorzio del parco naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli »;

3) un contributo annuo a carico del bilancio regionale, a far data dall'anno 1980, determinato in sede di legge di bilancio;

4) le entrate derivanti da rendite patrimoniali lasciti, donazioni, oneri di urbanizzazione, da servizi ed attività e da sanzioni amministrative.

Art. 17.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « spesa » del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 sono apportare le seguenti variazioni:

In diminuzione:

ONERI NON RIPARTIBILI

Cap. 64800. — Fondo di riserva per spese impreviste . . . . L. 50.000.000

Di nuova istituzione:

3° OBIETTIVO: SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE —

3.1. — *Piano per la valorizzazione delle risorse energetiche, idriche, e ambientali*

3.1.5. — *Programmazione per la valorizzazione e la tutela delle risorse ambientali*

Cap. 36050. — Fondo di dotazione *una tantum* al consorzio del parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli . . . . L. 50.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 13 novembre 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 5 dicembre 1979.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1979, n. 62.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 agosto 1977, n. 46.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del* 21 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge regionale 4 agosto 1977, n. 46, è sostituito con il seguente:

« Per le spese di funzionamento della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, nonché per gli oneri derivanti dalla concessione di contributi di cui all'art. 4, quarto comma, è disposto uno stanziamento annuo di L. 70.000.000 ».

Art. 2.

Alla maggiore spesa di L. 50.000.000 derivante dalla applicazione del precedente art. 1 è fatto fronte, per l'anno 1979, con i fondi di cui al cap. 11700 del bilancio corrente esercizio, a cui sono apportate le seguenti modificazioni:

Parte 2.a - SPESA

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 64800. — Fondo di riserva per spese impreviste	50.000.000	50.000.000
In aumento:		
Cap. 11700. Spese per il funzionamento della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, nonché degli interventi previsti dall'art. 5 della legge regionale n. 46 del 4 agosto 1977 . . .	50.000.000	50.000.000

Per l'anno 1980 e successivi lo stanziamento farà carico, per analogo importo, al corrispondente capitolo dei bilanci interessati.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 17 dicembre 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 13 novembre 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 13 dicembre 1979.

(2353)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800990)